



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 386 del 29/8/2018 recante:
"L.R. 18 maggio 2017, n. 19. "Norme per la programmazione e lo sviluppo
dell'attività teatrale". Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi
2018-2020"
relatore: M. MIRABELLO

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/8/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/9/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/09/2018
SEDE	
PARERE PREVISTO	III Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Parere n. 40 - Deliberazione n. 386 del 29 agosto 2018 pag. 4
"Deliberazione n. 386 del 29 agosto 2018, concernente: "L.R. 18 maggio 2017 n. 19."Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" - Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018 - 2020. (PARERE n. 40/10^)".

Normativa citata

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 pag. 22
"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale."

Conferenza Stato Regioni - Rep. n. 155 del 21 settembre 2017 pag. 30
"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017."

Decreto Ministeriale 27 luglio 2017, n. 332 pag. 39
"Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163."

Legge 5 giugno 2003, n. 131 pag. 143
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 pag. 157
"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale."

Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 19 pag. 165
"Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19."

Documentazione citata

Strategia Lisbona 2000 pag. 178
"Lisbona 2000"

Normativa nazionale

Legge 22 novembre 2017, n. 175 pag. 192
"Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia."

Normativa comparata

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6 - Campania (agg. 2018) pag. 202
"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 4 settembre 2018

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36453 del 31.08.2018

Classificazione D.E.A. 13

Cons. Michelangelo Mirabello
Presidente III Commissione consiliare
Sanità, Attività sociali, culturali
e formative

e, p.c. dr. Maurizio Priolo
Segretario Generale

SETTORE IIIA COMMISSIONE

PRESA IN CARICO

IL 04.09.2018

FIRMA *Mario Maudole*

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

dr. Maurizio Priolo
Dirigente Area Assistenza Commissioni

SEDE

OGGETTO: Deliberazione n. 386 del 29 agosto 2018, concernente: "L.R. 18 maggio 2017 n. 19. "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" - Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020. (PARERE N. 40/10")

Si trasmette, in allegato, la deliberazione di cui all'oggetto, acquisita al Protocollo Generale n. 36453 del 31.08.2018, assegnata nel merito a codesta Commissione.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Rocco Sirio)

Rocco Sirio

IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

Maria Stefania Lauria

PARERE

N.ro 40/10[^]3^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36953 del 31-08-2018Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 386 della seduta del 29-08-2018.

Oggetto: L.R. 18 maggio 2017 n. 19. "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020 "

Presidente o Assessore/i Proponente/i: D.ssa Maria Francesca Corigliano

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: D.ssa Sonia Tallarico

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Dirigente/i Settore/i

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Roberto MUSMANNO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Antonietta RIZZO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Francesco ROSSI	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTEovvero _____
(Dott. Filippo De Cello)

Ai sensi dell'allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si esprime il parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 ad oggetto "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" che prevede l'attuazione degli interventi regionali in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;

VISTO il regolamento regionale di attuazione della Legge regionale n. 19/2017;

VISTO l'art.2 c. 3 della suddetta legge che contempla che tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'art.12;

VISTO in particolare il Titolo III art.12 che prevede che la Giunta Regionale adotti il Piano triennale degli interventi nel sistema regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare;

RITENUTO di dover approvare l'allegata proposta di piano triennale 2018-2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità generali, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro, nonché la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati di cui alla L.R. 19/2017, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del programma esecutivo annuale 2018 degli interventi con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie;

DATO ATTO che l'allegata proposta del Piano triennale 2018-2010 degli interventi di cui alla legge regionale n. 19/2017, dovrà essere trasmesso alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali, attesta che al presente provvedimento si farà fronte sui capitoli U5201024401 per Euro 262.364,19, U5201024402 per Euro 237.635,81 del Bilancio annuale o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e alle Attività Culturali Dott.ssa Maria Francesca Corigliano, a voti unanimi,

DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che costituisce parte e sostanziale del presente atto,


1. di approvare l'allegata proposta di piano triennale 2018-2010, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità generali, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro, nonché la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati di cui alla Legge Regionale n. 19/2017;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione del programma esecutivo annuale 2018 degli interventi con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie;


3. di trasmettere la presente delibera con il relativo allegato alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

4. di disporre la pubblicazione in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 AGO. 2018 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

LEGGE REGIONALE
18 MAGGIO 2017 N. 19

“NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E
LO SVILUPPO REGIONALE
DELL'ATTIVITA' TEATRALE”

PIANO TRIENNALE
(ex art. 12 L.R. 19/2017)

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26953 del 31.08.2018

Classificazione 01.15.01



Premessa

La legge 19/2017, approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 18 maggio 2017, riordina gli ambiti di intervento finanziario nel sostegno all'attività teatrale di carattere professionale da parte della Giunta regionale della Calabria. La norma, che abroga la precedente del 2004, è stata varata in seguito ad un articolato e proficuo confronto attivato dal Presidente della Giunta regionale con gli organismi e i soggetti che operano nel mondo teatrale in Calabria. La stessa esigenza di dotarsi di un rinnovato strumento legislativo è emersa, negli ultimi anni, proprio dagli operatori del settore che hanno pubblicamente indirizzato, al massimo rappresentante del governo regionale, sollecitazioni a rivedere la norma in vigore, anche in ragione degli avanzamenti in ambito nazionale sul sostegno allo spettacolo e, nondimeno, per le necessità di rafforzamento, ritenute irrinunciabili, dell'attività teatrale sul territorio calabrese.

Come evidenziato al primo comma dell'articolo 1 della legge 19/2017, "il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico". L'intreccio tra forme espressive diverse, dalla musica, alla recitazione, all'arte figurativa, alla danza, fanno del teatro il veicolo ideale per interagire con fasce sociali e generazioni diverse, sperimentare, attraverso la ricerca, linguaggi innovativi e qualificare l'intero sistema culturale di un territorio e di una comunità. In sintonia con la Strategia di Lisbona 2000 e con la sua prosecuzione in UE 2020, disegnate da Consiglio e Commissione europea, in questo senso la cultura può realmente considerarsi attivatore sociale, per la costruzione di una società in crescita attraverso gli strumenti della conoscenza, l'investimento in creatività e innovazione, pur nei casi in cui ci si può rifare agli elementi della tradizione dei popoli. Il teatro possiede la capacità di coinvolgimento dei singoli in relazioni strutturate e di stimolare la sensibilità individuale e collettiva, favorendo il lavoro in gruppo e la condivisione nell'esercizio di una attività culturale, quindi letteralmente una azione di crescita. Il rapporto con il pubblico contribuisce a fare del teatro occasione di educazione e formazione a vantaggio del benessere comune. Le potenzialità dell'attività teatrale di attivare processi di partecipazione sono utili alle comunità e ai territori in cui si compie, specie quando guarda alla maturazione dell'inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico e di valenza turistica.

Il teatro costituisce un elemento fortemente caratterizzante della storia culturale del Mediterraneo e dell'Europa Occidentale, la nascita della drammaturgia coincide con l'origine della nostra civiltà e ha accompagnato la vicenda degli europei differenziandosi in forme espressive diverse ma tutte sorte sul palcoscenico. In Calabria l'attività teatrale è praticata sin dall'epoca classica. Sono ancora visibili i teatri delle antiche città magno greche e romane sulla costa ionica e proseguendo più avanti nel corso dei secoli può ritenersi opera di un calabrese il transito della storia del teatro dal mondo antico all'era cristiana: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Così come può rilevarsi che la Calabria vanta una maschera nella tradizione della Commedia dell'Arte, Giangurogolo, o ancora che il teatro rientra nella produzione del suo massimo autore tra i moderni, Corrado Alvaro. Solo per stare a qualche esempio. E anche nello sviluppo urbano e sociale delle città calabresi non sono mancati gli investimenti pubblici per i teatri, a partire da Catanzaro, dove, dal teatro in legno del diciottesimo secolo sino al Politeama dei primi anni Duemila, la viva tradizione teatrale è costitutiva della storia civica e poi a Cosenza e Reggio dove sono ancora attivi i teatri di inizio Novecento, e per finire in altre città e cittadine della regione.

5

La legge 19/2017 si rivolge al mondo del teatro professionale nella consapevolezza che tale attività costituisca un settore lavorativo in grado di espandersi e arricchire l'economia del territorio. Pertanto, gli strumenti della norma sottendono, implicitamente, al consolidamento e alla creazione di occasioni occupazionali in ambito culturale. Pur definendo i rapporti tra le competenze regionali in materia e gli operatori a carattere professionale operanti in Calabria, non si è ommesso di riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale, proprio in virtù del convincimento che la forza dell'espressività teatrale sia di notevole rilevanza nell'offerta culturale complessiva del territorio.

Per rispondere all'esigenza di fare del teatro calabrese professionale un sistema organizzato e funzionale si è attivata, in virtù di quanto sancito dall'articolo 11 della L.R., un registro regionale del teatro, a cui sono ammessi, su richiesta, i soggetti operanti da almeno tre anni e articolati in tre settori principali: produzione, distribuzione e formazione. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di legge che di seguito sono programmati per il primo triennio di applicazione 2018 - 2020.

Obiettivi del Piano

Il piano nel suo complesso punta a:

- Rafforzare l'offerta culturale calabrese e ampliarne la relativa fruizione;
- Valorizzare le potenzialità dell'espressività teatrale nel comunicare messaggi di valenza culturale e sociale;
- Promuovere la consapevolezza delle molteplici identità (calabrese, italiana, mediterranea, europea...);
- Stimolare riflessioni sugli scenari della contemporaneità;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Calabria.

Le tipologie di intervento in programma

Con l'entrata in vigore della legge 19/2017 si avvia un nuovo triennio di programmazione teatrale che verte sul sostegno a maggiori ambiti di intervento rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale pregressa e definitivamente abrogata. Come articolato nel regolamento di attuazione n.19/2017, approvato in data 15 novembre 2017 dalla Giunta regionale, si distinguono le azioni di intervento ordinario e quelle di intervento straordinario, correttamente illustrati al Capo III del predetto regolamento. Rientrano nella tipologia di intervento ordinario, il finanziamento alle compagnie di produzione e alle residenze teatrali. Afferiscono alla tipologia di intervento straordinario i centri di produzione teatrale, la distribuzione, la programmazione attraverso il festival regionale del teatro, i progetti speciali, i progetti di formazione professionale, il sostegno alla qualificazione delle attrezzature teatrali.



1. Interventi ordinari

Gli interventi a carattere ordinario, come stabilito in articolo 3 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelli finanziabili sulla base di progetti triennali di attività. Essi riguardano il sostegno alle compagnie di produzione e al sistema delle residenze teatrali, che, nelle forme stabilite dalla legge e dal predetto regolamento, è da considerarsi imprescindibile per ciascuno degli anni del triennio di attività teatrale e previsto nei programmi esecutivi annuali (2018, 2019, 2020) che seguiranno all'approvazione del presente piano.

1.1 Le compagnie di produzione

Il primo obiettivo della legge, infatti, è il rafforzamento del settore della produzione teatrale, consentendo l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla norma, a un numero maggiore di soggetti quali potenziali beneficiari. Nel quadro della pianificazione triennale sul teatro, si riconosce la necessità di garantire investimento di risorse adeguate per ciascuno degli anni del triennio, ritenendo imprescindibile il sostegno alle compagnie di produzione che costituiscono l'ossatura del settore teatrale. È dalla possibilità di incremento del lavoro sulla produzione che si può prevedere un rafforzamento dell'offerta teatrale nella programmazione culturale complessiva sul territorio regionale. Per questa esigenza precipua si prevede di considerare prioritario, nel riparto delle risorse sui programmi esecutivi annuali del primo triennio della presente legge, l'assegnazione di una quota del bilancio totale della legge - come disciplinato dall'art. 15 della medesima norma - tale da consentire il finanziamento dei potenziali beneficiari nel numero massimo di tredici (ex art. 4 c. 2), considerando, inoltre, che le ultime assegnazioni in virtù della legge 3/2004 hanno riguardato cinque compagnie di produzione. Pertanto, nella redazione del programma esecutivo annuale delle risorse da assegnare agli articoli che danno diritto ai benefici finanziari, si ritiene opportuno considerare l'ampiezza della spesa storica per la produzione e determinare un adeguato incremento correlato.

1.2 Sistema regionale delle residenze teatrali

Lo sviluppo del sistema delle residenze teatrali, affermatosi negli anni scorsi secondo le modalità offerte dal POR Calabria e dall'Accordo Stato - Regioni per il cofinanziamento congiunto dei progetti è confermato nella programmazione del triennio 2018 - 2020 con le risorse della presente legge, in base agli stanziamenti dei piani annuali conseguenti, e in rapporto alla Intesa sancita, con repertorio n. 155 della Conferenza Stato Regioni del 21 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Articolo 43 del DM 332 che recepisce a sua volta l'articolo 45 del DM del 1 luglio 2014, atto pertanto nella riforma del sostegno allo spettacolo dal vivo e che ha istituito il primo triennio delle residenze cofinanziate da Stato e Regioni 2015 - 2017. Programma a cui ha aderito anche la Regione Calabria. Da tale adesione, e in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2004, nel triennio

appena concluso, sono state finanziate in totale quattro residenze teatrali. In base alla nuova proposta avanzata alle Regioni da parte del Mibact¹ per il triennio 2018 - 2020, nelle regioni italiane con popolazione compresa fra i 500.000 e i 2.999.999 abitanti - è il caso della Calabria - è previsto il cofinanziamento di un numero massimo di tre progetti di "Residenza per artisti nei territori" e di un "Centro di Residenza". Pertanto si riduce il numero di residenze cofinanziabili ma si apre alla possibilità di un ulteriore progetto quale è il Centro di Residenza?

2. Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario sono finanziabili sulla base di progetti annuali di attività e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;
- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazioni;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

Nell'ambito del primo triennio di applicazione della norma si ritengono prioritari gli interventi a carattere ordinario e pertanto si dispone il rinvio a partire dalla seconda annualità per gli

¹ Con nota inviata in data 14 novembre 2017 dalla Direzione Generale Spettacolo alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 0010953.

² Per completezza si riportano le definizioni stabilite in Intesa Mibact-Stato Regioni art.3: "Residenza" un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;

"Residenze per artisti nei territori" sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

"Centri di residenza" i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistiche Orchestrali, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;



interventi a carattere straordinario. Si considera, infatti, che sia indispensabile rafforzare il settore della produzione come primo tassello della strategia di rilancio del teatro professionale in Calabria. Saranno i piani annuali a stabilire di volta in volta quali interventi potranno essere messi a bando a seconda delle disponibilità di bilancio della Regione Calabria, come anche sancito nella norma finanziaria della presente legge. Si propongono di seguito richiami a due possibilità di intervento previste per legge e destinate a potersi avviare dagli anni successivi al primo di applicazione della norma.

2.1 Progetti speciali

Per le finalità stabilite in sede di elaborazione normativa e richiamati all'articolo 10 della legge 19/2017 si considera opportuno sottolineare la valenza dei "progetti speciali" nell'ambito della programmazione regionale. Essi, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della Calabria e dei luoghi culturali e ambientali di pregio, nonché all'inclusione sociale e alla formazione del pubblico o, ancora, all'attrazione di nuovo pubblico. Inoltre, devono potersi svolgere anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale e ciò comporta una maggiore diffusione dell'esercizio delle attività teatrali in contesti prima non interessati e i quali potrebbero beneficiare delle caratteristiche di promozione culturale e sociale riconosciute al teatro in Calabria, come richiamato a partire dall'incipit della norma in questione. La Giunta regionale, dal secondo anno di applicazione della presente legge, valuterà l'opportunità di individuare un tema a carattere culturale e sociale nel programma operativo annuale per i progetti speciali introdotti dalla legge, in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie.

2.2 Festival e rassegne

La legge 19/2017 offre la possibilità alla Regione di assegnare a un soggetto pubblico o privato, previa selezione, l'organizzazione di un festival di rilevanza regionale sul teatro. Presupposto essenziale è garantire un progetto unitario di durata continuativa non inferiore e cinque giorni e non superiore a sessanta, con una programmazione di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale. Essò dovrà essere finalizzato all'integrazione con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Esistono casi emblematici in altre regioni italiane (Napoli Teatro Festival...) e anche in Calabria si è svolto in anni passati una rassegna di teatro a regia regionale, Magna Graecia Teatro Festival nei luoghi della cultura. In questo frangente, considerata la necessità di valutare gli esiti di quanto compiuto in passato e per favorire l'elaborazione di proposte quanto più adeguate qualitativamente e sotto il profilo organizzativo, proprio per i requisiti impegnativi che si domandano ai potenziali partecipanti alla selezione, si ritiene opportuno procrastinare l'avvio di un festival regionale del teatro dal secondo anno del presente triennio.

Si sottolinea, altresì, che in ragione delle notevoli risorse investite dalla Giunta regionale con l'Avviso pubblico per il rafforzamento dell'offerta culturale attraverso l'impiego di fondi del Piano di Azione e Coesione, a partire dal 2017, è stato possibile assicurare una quota significativa di finanziamenti a festival e rassegne organizzati da enti pubblici e privati, che contemplano l'attività teatrale, su tutto il territorio regionale, sia con progetti triennali che annuali e ciò si

integra, necessariamente, pur non essendo direttamente dipendente, anche con la presente programmazione.

2.3 Altri interventi straordinari

Obiettivo della strategia regionale di sviluppo del teatro è il raggiungimento di una programmazione quanto più capillare e qualificata su tutto il territorio, atta a favorire la promozione sociale e culturale che è tra le caratteristiche proprie dell'attività teatrale. Nei singoli piani annuali, a cui si rimanda, possono essere previsti finanziamenti, sulla base di selezioni regolate dai principi sanciti nella legge e nel regolamento attuativo, per reti di teatri e circuiti teatrali regionali, che completano il quadro della programmazione teatrale su tutto il territorio.

Analogamente potranno essere previste risorse per programmi di formazione professionale delle figure operanti in ambito teatrale per diverse tipologie e mansioni, così come per l'adeguamento delle attrezzature utili all'esercizio dell'attività teatrale.

3. Applicazione e gestione

Ogni tipologia di intervento, se troverà copertura finanziaria nei singoli programmi operativi annuali, sarà messa a bando attraverso avvisi pubblici emanati a norma di legge e di regolamento dal Dipartimento regionale competente, rivolti a soggetti per cui sarà stata riconosciuta l'iscrizione al registro regionale del teatro istituito.



LEGGE REGIONALE
18 MAGGIO 2017 N. 19

“NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E
LO SVILUPPO REGIONALE
DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”

PIANO TRIENNALE
(ex art. 12 L.R. 19/2017)

Premessa

La legge 19/2017, approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 18 maggio 2017, riordina gli ambiti di intervento finanziario nel sostegno all'attività teatrale di carattere professionale da parte della Giunta regionale della Calabria. La norma, che abroga la precedente del 2004, è stata varata in seguito ad un articolato e proficuo confronto attivato dal Presidente della Giunta regionale con gli organismi e i soggetti che operano nel mondo teatrale in Calabria. La stessa esigenza di dotarsi di un rinnovato strumento legislativo è emersa, negli ultimi anni, proprio dagli operatori del settore che hanno pubblicamente indirizzato, al massimo rappresentante del governo regionale, sollecitazioni a rivedere la norma in vigore, anche in ragione degli avanzamenti in ambito nazionale sul sostegno allo spettacolo e, nondimeno, per le necessità di rafforzamento, ritenute irrinunciabili, dell'attività teatrale sul territorio calabrese.

Come evidenziato al primo comma dell'articolo 1 della legge 19/2017, "il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico". L'intreccio tra forme espressive diverse, dalla musica, alla recitazione, all'arte figurativa, alla danza, fanno del teatro il veicolo ideale per interagire con fasce sociali e generazioni diverse, sperimentare, attraverso la ricerca, linguaggi innovativi e qualificare l'intero sistema culturale di un territorio e di una comunità. In sintonia con la Strategia di Lisbona 2000 e con la sua prosecuzione in UE 2020, disegnate da Consiglio e Commissione europea, in questo senso la cultura può realmente considerarsi attivatore sociale, per la costruzione di una società in crescita attraverso gli strumenti della conoscenza, l'investimento in creatività e innovazione, pur nei casi in cui ci si può rifare agli elementi della tradizione dei popoli. Il teatro possiede la capacità di coinvolgimento dei singoli in relazioni strutturate e di stimolare la sensibilità individuale e collettiva, favorendo il lavoro in gruppo e la condivisione nell'esercizio di una attività culturale, quindi letteralmente una azione di crescita. Il rapporto con il pubblico contribuisce a fare del teatro occasione di educazione e formazione a vantaggio del benessere comune. Le potenzialità dell'attività teatrale di attivare processi di partecipazione sono utili alle comunità e ai territori in cui si compie, specie quando guarda alla maturazione dell'inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico e di valenza turistica.

Il teatro costituisce un elemento fortemente caratterizzante della storia culturale del Mediterraneo e dell'Europa Occidentale, la nascita della drammaturgia coincide con l'origine della nostra civiltà e ha accompagnato la vicenda degli europei differenziandosi in forme espressive diverse ma tutte sorte sul palcoscenico. In Calabria l'attività teatrale è praticata sin dall'epoca classica. Sono ancora visibili i teatri delle antiche città magno greche e romane sulla costa ionica e proseguendo più avanti nel corso dei secoli può ritenersi opera di un calabrese il transito della storia del teatro dal mondo antico all'era cristiana: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Così come può rilevarsi che la Calabria vanta una maschera nella tradizione della Commedia dell'Arte, Giangurgolo, o ancora che il teatro rientri nella produzione del suo massimo autore tra i moderni, Corrado Alvaro. Solo per stare a qualche esempio. E anche nello sviluppo urbano e sociale delle città calabresi non sono mancati gli investimenti pubblici per i teatri, a partire da Catanzaro, dove, dal teatro in legno del diciottesimo secolo sino al Politeama dei primi anni Duemila, la viva tradizione teatrale è costitutiva della storia civica e poi a Cosenza e Reggio dove sono ancora attivi i teatri di inizio Novecento, e per finire in altre città e cittadine della regione.

La legge 19/2017 si rivolge al mondo del teatro professionale nella consapevolezza che tale attività costituisca un settore lavorativo in grado di espandersi e arricchire l'economia del territorio. Pertanto, gli strumenti della norma sottendono, implicitamente, al consolidamento e alla creazione di occasioni occupazionali in ambito culturale. Pur definendo i rapporti tra le competenze regionali in materia e gli operatori a carattere professionale operanti in Calabria, non si è ommesso di riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale, proprio in virtù del convincimento che la forza dell'espressività teatrale sia di notevole rilevanza nell'offerta culturale complessiva del territorio.

Per rispondere all'esigenza di fare del teatro calabrese professionale un sistema organizzato e funzionale si è attivata, in virtù di quanto sancito dall'articolo 11 della L.R. un registro regionale del teatro, a cui sono ammessi, su richiesta, i soggetti operanti da almeno tre anni e articolati in tre settori principali: produzione, distribuzione e formazione. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di legge che di seguito sono programmati per il primo triennio di applicazione 2018 - 2020.

Obiettivi del Piano

Il piano nel suo complesso punta a:

- Rafforzare l'offerta culturale calabrese e ampliarne la relativa fruizione;
- Valorizzare le potenzialità dell'espressività teatrale nel comunicare messaggi di valenza culturale e sociale;
- Promuovere la consapevolezza delle molteplici identità (calabrese, italiana, mediterranea, europea...);
- Stimolare riflessioni sugli scenari della contemporaneità;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Calabria.

Le tipologie di intervento in programma

Con l'entrata in vigore della legge 19/2017 si avvia un nuovo triennio di programmazione teatrale che verte sul sostegno a maggiori ambiti di intervento rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale pregressa e definitivamente abrogata. Come articolato nel regolamento di attuazione n.19/2017, approvato in data 15 novembre 2017 dalla Giunta regionale, si distinguono le azioni di intervento ordinario e quelle di intervento straordinario, correttamente illustrati al Capo III del predetto regolamento. Rientrano nella tipologia di intervento ordinario, il finanziamento alle compagnie di produzione e alle residenze teatrali. Afferiscono alla tipologia di intervento straordinario i centri di produzione teatrale, la distribuzione, la programmazione attraverso il festival regionale del teatro, i progetti speciali, i progetti di formazione professionale, il sostegno alla qualificazione delle attrezzature teatrali.

1. Interventi ordinari

Gli interventi a carattere ordinario, come stabilito in articolo 3 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelli finanziabili sulla base di progetti triennali di attività. Essi riguardano il sostegno alle compagnie di produzione e al sistema delle residenze teatrali, che, nelle forme stabilite dalla legge e dal predetto regolamento, è da considerarsi imprescindibile per ciascuno degli anni del triennio di attività teatrale e previsto nei programmi esecutivi annuali (2018, 2019, 2020) che seguiranno all'approvazione del presente piano.

1.1 Le compagnie di produzione

Il primo obiettivo della legge, infatti, è il rafforzamento del settore della produzione teatrale, consentendo l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla norma, a un numero maggiore di soggetti quali potenziali beneficiari. Nel quadro della pianificazione triennale sul teatro, si riconosce la necessità di garantire investimento di risorse adeguate per ciascuno degli anni del triennio, ritenendo imprescindibile il sostegno alle compagnie di produzione che costituiscono l'ossatura del settore teatrale. È dalla possibilità di incremento del lavoro sulla produzione che si può prevedere un rafforzamento dell'offerta teatrale nella programmazione culturale complessiva sul territorio regionale. Per questa esigenza precipua si prevede di considerare prioritario, nel riparto delle risorse sui programmi esecutivi annuali del primo triennio della presente legge, l'assegnazione di una quota del bilancio totale della legge - come disciplinato dall'art. 15 della medesima norma - tale da consentire il finanziamento dei potenziali beneficiari nel numero massimo di tredici (ex art. 4 c. 2), considerando, inoltre, che le ultime assegnazioni in virtù della legge 3/2004 hanno riguardato cinque compagnie di produzione. Pertanto, nella redazione del programma esecutivo annuale delle risorse da assegnare agli articoli che danno diritto ai benefici finanziari, si ritiene opportuno considerare l'ampiezza della spesa storica per la produzione e determinare un adeguato incremento correlato.

1.2 Sistema regionale delle residenze teatrali

Lo sviluppo del sistema delle residenze teatrali, affermatosi negli anni scorsi secondo le modalità offerte dal POR Calabria e dall'Accordo Stato - Regioni per il cofinanziamento congiunto dei progetti è confermato nella programmazione del triennio 2018 - 2020 con le risorse della presente legge, in base agli stanziamenti dei piani annuali conseguenti, e in rapporto alla Intesa sancita, con repertorio n. 155 della Conferenza Stato Regioni del 21 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Articolo 43 del DM 332 che recepisce a sua volta l'articolo 45 del DM del 1 luglio 2014, atto pertanto nella riforma del sostegno allo spettacolo dal vivo e che ha istituito il primo triennio delle residenze cofinanziate da Stato e Regioni 2015 - 2017. Programma a cui ha aderito anche la Regione Calabria. Da tale adesione, e in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2004, nel triennio

appena concluso, sono state finanziate in totale quattro residenze teatrali. In base alla nuova proposta avanzata alle Regioni da parte del Mibact¹ per il triennio 2018 - 2020, nelle regioni italiane con popolazione compresa tra i 500.000 e i 2.999.999 abitanti - è il caso della Calabria - è previsto il cofinanziamento di un numero massimo di tre progetti di "Residenza per artisti nei territori" e di un "Centro di Residenza". Pertanto si riduce il numero di residenze cofinanziabili ma si apre alla possibilità di un ulteriore progetto quale è il Centro di Residenza².

2. Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario sono finanziabili sulla base di progetti annuali di attività e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;
- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

Nell'ambito del primo triennio di applicazione della norma si ritengono prioritari gli interventi a carattere ordinario e pertanto si dispone il rinvio a partire dalla seconda annualità per gli

¹ Con nota inviata in data 14 novembre 2017 dalla Direzione Generale Spettacolo alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 0010953.

² Per completezza si riportano le definizioni stabilite in Intesa Mibact-Stato Regioni art.3: "Residenza" un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;

"Residenze per artisti nei territori" sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

"Centri di residenza" i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;

interventi a carattere straordinario. Si considera, infatti, che sia indispensabile rafforzare il settore della produzione come primo tassello della strategia di rilancio del teatro professionale in Calabria. Saranno i piani annuali a stabilire di volta in volta quali interventi potranno essere messi a bando a seconda delle disponibilità di bilancio della Regione Calabria, come anche sancito nella norma finanziaria della presente legge. Si propongono di seguito richiami a due possibilità di intervento previste per legge e destinate a potersi avviare dagli anni successivi al primo di applicazione della norma.

2.1 Progetti speciali

Per le finalità stabilite in sede di elaborazione normativa e richiamati all'articolo 10 della legge 19/2017 si considera opportuno sottolineare la valenza dei "progetti speciali" nell'ambito della programmazione regionale. Essi, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della Calabria e dei luoghi culturali e ambientali di pregio, nonché all'inclusione sociale e alla formazione del pubblico o, ancora, all'attrazione di nuovo pubblico. Inoltre, devono potersi svolgere anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale e ciò comporta una maggiore diffusione dell'esercizio delle attività teatrali in contesti prima non interessati e i quali potrebbero beneficiare delle caratteristiche di promozione culturale e sociale riconosciute al teatro in Calabria, come richiamato a partire dall'incipit della norma in questione. La Giunta regionale, dal secondo anno di applicazione della presente legge, valuterà l'opportunità di individuare un tema a carattere culturale e sociale nel programma operativo annuale per i progetti speciali introdotti dalla legge, in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie.

2.2 Festival e rassegne

La legge 19/2017 offre la possibilità alla Regione di assegnare a un soggetto pubblico o privato, previa selezione, l'organizzazione di un festival di rilevanza regionale sul teatro. Presupposto essenziale è garantire un progetto unitario di durata continuativa non inferiore e cinque giorni e non superiore a sessanta, con una programmazione di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale. Esso dovrà essere finalizzato all'integrazione con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Esistono casi emblematici in altre regioni italiane (Napoli Teatro Festival...) e anche in Calabria si è svolto in anni passati una rassegna di teatro a regia regionale, Magna Graecia Teatro Festival nei luoghi della cultura. In questo frangente, considerata la necessità di valutare gli esiti di quanto compiuto in passato e per favorire l'elaborazione di proposte quanto più adeguate qualitativamente e sotto il profilo organizzativo, proprio per i requisiti impegnativi che si domandano ai potenziali partecipanti alla selezione, si ritiene opportuno procrastinare l'avvio di un festival regionale del teatro dal secondo anno del presente triennio.

Si sottolinea, altresì, che in ragione delle notevoli risorse investite dalla Giunta regionale con l'Avviso pubblico per il rafforzamento dell'offerta culturale attraverso l'impiego di fondi del Piano di Azione e Coesione, a partire dal 2017, è stato possibile assicurare una quota significativa di finanziamenti a festival e rassegne organizzati da enti pubblici e privati, che contemplan l'attività teatrale, su tutto il territorio regionale, sia con progetti triennali che annuali e ciò si

integra, necessariamente, pur non essendo direttamente dipendente, anche con la presente programmazione.

2.3 Altri interventi straordinari

Obiettivo della strategia regionale di sviluppo del teatro è il raggiungimento di una programmazione quanto più capillare e qualificata su tutto il territorio, atta a favorire la promozione sociale e culturale che è tra le caratteristiche proprie dell'attività teatrale. Nei singoli piani annuali, a cui si rimanda, possono essere previsti finanziamenti, sulla base di selezioni regolate dai principi sanciti nella legge e nel regolamento attuativo, per reti di teatri e circuiti teatrali regionali, che completano il quadro della programmazione teatrale su tutto il territorio.

Analogamente potranno essere previste risorse per programmi di formazione professionale delle figure operanti in ambito teatrale per diverse tipologie e mansioni, così come per l'adeguamento delle attrezzature utili all'esercizio dell'attività teatrale.

3. Applicazione e gestione

Ogni tipologia di intervento, se troverà copertura finanziaria nei singoli programmi operativi annuali, sarà messa a bando attraverso avvisi pubblici emanati a norma di legge e di regolamento dal Dipartimento regionale competente, rivolti a soggetti per cui sarà stata riconosciuta l'iscrizione al registro regionale del teatro istituito.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.
(BURC n. 48 del 18 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.

Art. 2 (Interventi regionali)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
- 2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli

4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).¹

- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).²
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3 (Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
 - a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
 - a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
 - a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

¹ Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

² Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
 - a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
 - a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la

circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
- b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
- c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7 (Festival)

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
 - a) supporto di almeno un ente pubblico;
 - b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
 - d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
 - e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti

pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:

- a) attività di produzione;
 - b) attività di formazione;
 - c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
 - d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
 - f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
 - g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
 4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9

(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10

(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
 - a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
 - b) sostenibilità e congruità economica;
 - c) finalità di:
 - 1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
 - 2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
 - 3) inclusione sociale;
 - 4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
 - d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
 - e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11

(Registro regionale del teatro)

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
 - a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
 - b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
 - a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
 - c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
 - d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Repertorio n. 155/c SR del 21 settembre 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 21 settembre 2017

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTA la nota prot.n.0024721 del 9 agosto 2017, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. DAR n. 0012944 dell'11 agosto 2017, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 12 settembre 2017, nell'ambito della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l'avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;



RE
me



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n.0014407 del 18 settembre 2017 di questo Ufficio di Segreteria con la quale è stato diramato il testo, inviato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente le modifiche concordate nel predetto incontro tecnico;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito indicati

- Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato Regioni si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che la presente Intesa rappresenta un valore aggiunto, diventando funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
- Considerata l'esigenza di cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di far emergere e sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni potranno sottoscrivere;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SI CONVIENE

Art. 1

Accordi di programma

1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 che recepisce l'articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014. Gli Accordi di programma tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.
2. Per il triennio 2018/2020 si conferma la sottoscrizione di un unico schema di Accordo di programma interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Su questa base il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni firmeranno singoli accordi per i rispettivi impegni di spesa.
3. Le Regioni esprimono la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale entro e non oltre il 1 dicembre 2017. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, entro il 1 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 2

Sottoscrizione dell'Accordo di programma e modalità attuative

1. Le Regioni sottopongono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 gennaio 2018, il progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa, contenente l'indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario per ogni annualità del triennio, da confermare o riadeguare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa.
3. Entro il 15 febbraio le Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, stabiliscono, secondo le modalità definite dallo stesso, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una ripartizione preliminare dello stanziamento di cui al comma 2.
4. Le Regioni pubblicano i bandi secondo il modello concordato e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5 e 6. Tutte le procedure di selezione devono essere espletate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo, a valere sulle annualità 2018-2020, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.
5. Le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze dei progetti presentati, si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le stesse Regioni, sulla base dei progetti di co-finanziamento, che sarà oggetto di definitivo accordo alla conclusione delle procedure di selezione. Tale quota, per ciascun programma, non può superare la percentuale di co-finanziamento di cui al successivo articolo 6.
6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali o di altre Pubbliche Amministrazioni e di natura privatistica. Tali interventi, di cui le Regioni stesse si rendono garanti nei confronti dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivestono a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non producono variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 3

Definizioni

1. Per *Residenza* si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le *Residenze per artisti nei territori* sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.
3. I *Centri di residenza* sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione.

MD
we





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Articolo 4

Finalità e Obiettivi

1. La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell'esperienza del triennio 2015/2017, l'Intesa Stato Regioni nel triennio 2018/2020, intende interpretare in senso evolutivo tali differenze e consentire, attraverso l'Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. Attraverso l'Accordo le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni. Le linee guida definiranno per i "Centri di residenza" e per le "Residenze per artisti nei territori":
 - a) I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturata nell'organizzazione dell'attività di residenza, etc;)



RPD
RC



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- b) I criteri di valutazione dei progetti;
 - c) Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati, competenze offerte;
 - d) Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione dell'Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

Articolo 5

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
2. L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.

RP
MC





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

Articolo 6

Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l'Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

Articolo 7

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L'Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio. I casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetto terzi, compresi quelli dei titolari delle residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.

RP
MC





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. L'Accordo prevede oltre a quanto già indicato all'articolo 3, comma 2, 3, 4, e all'articolo 4 e 5 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, le durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

Articolo 8

Cofinanziamento Stato – Regioni Province autonome

1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
3. Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte dello Stato e al 40% da parte delle Regioni. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
4. Lo Stato assegna alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dall'Accordo.
5. Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all'Accordo.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 242 del 16 ottobre 2017 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 ottobre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 48

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.





S O M M A R I O

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (17A06798).....

Pag. 1

ALLEGATO A	»	27
ALLEGATO B	»	29
ALLEGATO C	»	60
ALLEGATO D	»	80
ALLEGATO E	»	93
ALLEGATO F	»	96





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto l'art. 24, comma 3-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante «Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Drama Antico"»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d);

Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014, e il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 con riguardo al «ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano»;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione generale spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attività culturali;

Acquisita, pertanto, l'intesa della conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2017;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla

legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 44.

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

Art. 2.

Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offer-



ta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di co-produzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Art. 3.

Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilità.

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artisti-

ca, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente e di utilizzare, in caso di ospitalità, solo soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;

k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio. Nel secondo e terzo



anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio. Fanno eccezione: *a)* le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualità; *b)* le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; *c)* le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, di cui al Capo II del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche; 4) imprese di produzione teatrale; 5) imprese di produzione teatrale «prime istanze»; 6) imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione; 8) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù; 9) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù «prime istanze»; 10) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 11) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 12) teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale; 14) centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù; 15) circuiti regionali; 16) organismi di programmazione; 17) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 18) festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada;

b) ambito musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestranti; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali «prime istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti regionali; 8) programmazione di attività concertistiche e corali; 9) programmazione di attività concertistiche e corali «prime istanze»; 10) festival; 11) festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»;

c) ambito danza, di cui al Capo IV del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) organismi di produzione della danza «prime istanze»; 3) organismi di produzione della danza «Under 35»; 4) centri di produzione della danza; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival; 8) rassegne;

d) ambito circo e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) imprese di produzione di circo; 2) imprese di produzione di circo «prime istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 5) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 6) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «Under 35»; 7) festival circensi compe-

titivi; 8) festival circensi non competitivi; 9) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti ad evento fortuito; 11) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari; 4) festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio.

f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione teatro ricambio generazionale; 2) promozione teatro coesione e inclusione sociale; 3) promozione teatro perfezionamento professionale; 4) promozione teatro formazione del pubblico; 5) promozione musica ricambio generazionale; 6) promozione musica coesione e inclusione sociale; 7) promozione musica perfezionamento professionale; 8) promozione musica formazione del pubblico; 9) promozione danza ricambio generazionale; 10) promozione danza coesione e inclusione sociale; 11) promozione danza perfezionamento professionale; 12) promozione danza formazione del pubblico; 13) promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale; 15) promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale; 16) promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17) tournée all'estero per i relativi ambiti.

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera *f)*; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari;

c) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn. da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da 1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

7. Si definiscono «prime istanze», ove previste ai sensi del presente decreto, quelle presentate da soggetti che non abbiano mai precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.



8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strutturali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età pari o inferiore a trentacinque anni;

I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. Ove previsto ai sensi del presente decreto, i soggetti definiti al presente comma possono presentare domanda come «prima istanza», ai sensi del comma 7 del presente articolo, per il primo triennio successivo all'ultima contribuzione ottenuta ai sensi del presente comma.

9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute le coproduzioni realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilità ai sensi del presente decreto.

10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.

12. Per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.


2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a



dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilità al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica.

3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente

decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo programma in relazione al progetto è assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica.

6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.

7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.

8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualità artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria.

9. Il punteggio di cui al comma 5 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità, e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione:

a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ot-



tenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;

b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera *a)*, del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto;

c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto.

11. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36.

13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.

14. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato

dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

15. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione.

2. Per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e la stessa potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione.

3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli online predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;

d) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.



Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile;

c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni.

Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla chiusura del sistema on-line determina la inammissibilità al finanziamento annuale e la restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione ai sensi del presente articolo.

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento.

6. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato

a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto rendicontato dall'organismo, mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualità. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualità.


7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.

8. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto.

9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.

Art. 7. Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in ma-



teria di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n.112/2013 e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualità. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.

Art. 8.

Decadenza, revoca e rinuncia

1. È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.

2. È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;

b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Capo II

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ TEATRALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Attività ammesse a contributo

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:

a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;

b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso;

c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi borderò tra i coproduttori.

TITOLO II

PRODUZIONE

Sezione I

Teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale

Art. 10.

Teatri nazionali

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro tradizione e storicità.



2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;

e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;

f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;

g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinée per le scuole;

h) non più del trenta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri.

Art. 11.

Teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;

e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;

f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;

g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.

3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza è lingua ufficiale.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.



Art. 12.

Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione.

2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:

a) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro;

b) il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.

Sezione II

Imprese e centri di produzione teatrale

Art. 13.

Imprese di produzione teatrale

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative.


2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze» per ciascun anno del triennio.



Art. 14.

Centri di produzione teatrale

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio di sale per un totale di almeno trecento posti, con una sala di almeno duecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, è concesso un contributo a centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Il riconoscimento di centri di produzione di teatro di innovazione e teatro per l'infanzia e la gioventù ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno di un minimo di tremila-cinquecento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuazione di un minimo di centoventi giornate recitative di produzione e di un minimo di centoventi giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno venti giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

4. Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

Art. 15.

Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede,

anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 16.

Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti:

a) effettuazione di un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale continuativa;

b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila, effettuazione di un minimo di milleduecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale stagionale.

Art. 17.

Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;



b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;

e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

f) prevalenza di compagnie italiane.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Capo III

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ MUSICALI

TITOLO I PRODUZIONE

Art. 18.

Teatri di tradizione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresì, anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovrà rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguen-

za nel secondo o terzo anno del triennio il progetto verrà valutato nell'ambito del settore attività liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.

Art. 19.

Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata.

Art. 20.

Attività liriche ordinarie

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800



del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore;

d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Art. 21.

Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati.

2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

Art. 22.

Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in

cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 23.

Programmazione di attività concertistiche e corali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.


2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante. Ciascun artista o formazione è considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.

Art. 24.

Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di



spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sostegno di uno o più enti pubblici;
- b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
- e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.

3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata e spettacoli teatrali per non più del cinque per cento dell'attività programmata.

4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.

Capo IV

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI DANZA

TITOLO I PRODUZIONE

Art. 25.

Organismi di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.

Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresen-

tazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

Art. 26.

Centri di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

- a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;
- b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto;
- c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.

Il venti per cento del totale delle rappresentazioni ospitate, così come definite alla lettera c) del presente articolo, può essere effettuato anche presso altre sale dotate di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.



TITOLO II
PROGRAMMAZIONE

Art. 27.
Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismiche, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 28.
Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.

Art. 29.
Festival e rassegne

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della

danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;

b) sostegno di uno o più enti pubblici;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.

Capo V

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CIRCENSI E DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.


Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Requisiti, denominazioni e insegne. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualità devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attività circense.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), è condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:

a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;



b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;

c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;

e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovrà essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione è oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.

TITOLO II ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 31.

Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito è necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente;

b) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effet-

tuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero;

c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unità tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze». Per unità si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività, attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attività, come definito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unità e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS.

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, è ridotto a cinque.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilità, che si avvalgano di almeno cinque unità tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuo, per ogni annualità del triennio per cui è richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappre-



sentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero.

4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilità di almeno venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto.

5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o più tendoni, è tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 32.

Festival di circo

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;

c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana e/o di Paesi UE.

TITOLO III

ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITÀ CIRCENSI

Art. 33.

Ammissibilità al contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.

3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.

4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene



effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.

6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.

7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni.

8. La domanda può essere presentata a partire dall'anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:

a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera *o*);

b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto;

10. L'ammissibilità e la congruità dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della commissione consultiva competente.

Art. 34.

Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della

attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:

a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;

b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;

c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra;

d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, minisccontro, baby-car, giostra azionata a motore per bambini;

e) vetture, navicelle, soggetti da giostra.

Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.

Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. È altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da:

1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;

2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attività di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le fatture concernenti l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente almeno alla soglia di cui all'articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA;

b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;

c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento;



d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata;

e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo;

f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);

g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

h) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto o bene oggetto dell'acquisto;

i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene venduto;

l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;

m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo è pari a sessanta;

n) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:

1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;

2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonché l'anno di fabbricazione.

o) l'ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.

La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.

6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:

a) *chapiteaux*, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;


b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.

7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.

8. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali



permuta, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permuta o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti.

11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:

a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;

b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;

c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento;

d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola richiesta all'atto della domanda.

12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.

Art. 35.

Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:

a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attività relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:


a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra



causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera *b*), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Art. 36.

Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredate da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilità dell'area strutturata;

c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Capo VI

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI

Art. 37.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore del presente Capo. L'eventuale quarta disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al cinque per cento dei minimi di attività richiesti.

3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dai presidenti delle commissioni consultive competenti per materia e da quattro componenti tra quelli designati dalla conferenza unificata, individuati da ciascuna delle predette commissioni. In tale ambito, i presidenti delle commissioni consultive competenti per materia possono conferire motivata delega scritta ad altro componente, diverso da quello di cui al periodo precedente, in seno alle citate commissioni consultive.

Art. 38.

Circuiti regionali multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valoriz-



zazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento.

Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, verrà valutata in quadro d'insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Art. 39.

Organismi di programmazione multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali.

Art. 40.

Festival multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o co-prodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;

e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

Capo VII

AZIONI TRASVERSALI

Art. 41.

Promozione

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità:

a) al ricambio generazionale degli artisti;

b) alla coesione e all'inclusione sociale;

c) al perfezionamento professionale;

d) alla formazione del pubblico.

2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti rispettivamente per gli ambiti delle attività di danza e di circo e di spettacolo viaggiante e fino ad un massimo di venti progetti per gli ambiti delle attività di musica e di teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d).

4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto.

5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.



7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 42.
Tournée all'estero

1. È concesso un contributo ai soggetti che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da 18 a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto, nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournée in più paesi, di almeno uno di essi.

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata per ciascun paese ospitante, o per tutti i paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
- b) condizioni economiche dell'ospitalità;
- c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournée;
- d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
- e) bilancio preventivo della tournée.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournée prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournée prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournée previste per l'anno in corso sono og-

getto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito. Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della commissione, un punteggio qualitativo superiore a 60 punti.

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che effettuino tournée su strada, il contributo è determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione consultiva competente per materia, in base al numero delle unità coinvolte e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournée prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla commissione dell'anno di svolgimento della tournée.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'Istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;
- b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;
- c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
- d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
- e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.

9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.



10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 31, comma 1, del presente decreto;

b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;

c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo;

d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;

e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

Art. 43. *Residenze*

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

Art. 44. *Azioni di sistema*

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti

e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le commissioni consultive competenti per materia, possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale.

Capo VIII

SOSTEGNO A FONDAZIONI E ACCADEMIE

Art. 45.

Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico

1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.


2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.

Art. 46.

Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza

1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare atti-



vità produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

Art. 47.

Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa svolge attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Il direttore del Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non inferiore al 6,5 per cento della quota del fondo destinata alle attività teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività, e dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere a) e b), del medesimo comma, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48.

Collaborazione inter-istituzionale

1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le città metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo concesso.

Art. 49.

Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018.

2. Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già so-

stenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42.

3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede.

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.

5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 è abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.

6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 1° luglio 2014 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2039



1. I sottoinsiemi di cui all'articolo 5 si formano sempre e sono pari a 3, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano fino a trenta, pari a 5, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano superiori a trenta e fino a sessanta e pari a 7, qualora le domande ammesse a contributo siano superiori a sessanta.
2. Ai fini della costruzione e del popolamento dei sottoinsiemi in base al loro valore dimensionale si procederà come segue.

Dati:

- a) IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove "i" può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- b) PDQ_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo;
- c) $V_{i MAX}$ = valore massimo dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- d) S_t = soggetto richiedente tiesimo facente richiesta di finanziamento per il settore ad oggetto;
- e) V_i^{St} = valore dell'indicatore iesimo del soggetto tiesimo;
- f) PDQ_i^{St} = punteggio dell'indicatore iesimo attribuibile al soggetto richiedente tiesimo per il settore;
- g) VD^{St} = valore dimensionale del soggetto tiesimo derivante dalla somma totale dei punteggi attribuiti per ciascun indicatore iesimo della dimensione quantitativa del soggetto tiesimo;
- h) C = ampiezza del sottoinsieme;
- i) T = numero di sottoinsiemi così come definito dal comma 1 del presente allegato.

Si attribuiscono i punteggi della definizione della dimensione quantitativa dei soggetti come segue:

1) attribuzione del valore ponderato relativo dell'indicatore "IDQ_i" al soggetto S_t

$$PDQ_i^{St} = (V_i^{St} * PDQ_i^{MAX}) / V_{i MAX}$$

dove "i" va da 1 a n e "S_t" va da 1 a z

Da cui si ottiene:

$$VD^{St} = \sum_{i=1}^n PDQ_i^{St}$$

I risultati di queste operazioni daranno vita ad una classifica decrescente

- 1) VD_{MAX}
- 2) ...
- 3) ...
- ...
- n) VD_{min}


al fine di comporre gli "n" sottoinsiemi previsti per la suddivisione dei soggetti in gruppi omogenei si calcolerà l'ampiezza di ogni sottoinsieme, secondo il seguente calcolo:

$$VD_{tot} = (VD_{S1} + VD_{S2} + \dots + VD_{Sn})$$

Ampiezza del sottoinsieme: $C = VD_{tot} / T$

Ogni sottoinsieme sarà composto da tanti soggetti quanti saranno necessari a raggiungere il valore C.


Il sottoinsieme sarà formato da un numero di soggetti tale per cui la somma dei VD di tali soggetti, da calcolarsi a partire dal soggetto con maggiore valore dimensionale (VD_{MAX}) e seguendo un ordine decrescente, sia pari a C.



Nel caso in cui tale somma porti a un valore superiore a C, il soggetto il cui inserimento nel primo sottoinsieme provoca tale sfioramento sarà comunque inserito nello stesso sottoinsieme. Per la costruzione del secondo sottoinsieme, e dell'eventuale terzo, quarto, quinto e sesto, si seguono le stesse regole previste per la costruzione del primo sottoinsieme.

Faranno invece parte dell'ultimo sottoinsieme i soggetti non rientranti in quelli popolati secondo le regole esposte al periodo precedente.

Ogni sottoinsieme non potrà comunque essere formato da meno di 2 soggetti. Nel caso, dunque, di presenza di un numero non sufficiente di soggetti per la costruzione del numero di sottoinsiemi definiti al comma 1, si provvederà a costituirne quanti possibile secondo le regole sopra esposte.



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

ALLEGATO B


QUALITA' ARTISTICA

1. Tabelle per la presentazione degli indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti per ambito e per settore.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico scritturato
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta produttiva	Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti della scena e l'emergenza artistica
		Qualificare l'offerta di ospitalità	Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere multidisciplinare e internazionale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico scritturato
		Qualificare l'offerta produttiva	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta di ospitalità	Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del rischio culturale sul piano nazionale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e innovativa, di respiro nazionale ed internazionale
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e delle modalità di gestione
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
			Apertura al pubblico di collezioni storiche e musei nonché la realizzazione di iniziative di studio e formazione	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico scritturato
		Qualificare l'offerta produttiva	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta di ospitalità	Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell'offerta nazionale, valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena contemporanea. Per i Centri di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari.
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di valorizzare l'offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a festival
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 15

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Realizzazione di progetti riconoscibili e coerenti, capaci di assicurare una offerta plurale e di qualità
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Ospitalità di spettacoli di danza	
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Multidisciplinarietà dei progetti
			Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali	
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 17

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Incentivare reti artistiche e operative		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	

16-10-2017


Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di tradizione, articolo 18

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Organizzazione di corsi e concorsi	Multidisciplinarietà dei progetti
			Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	Apertura continuativa delle strutture gestite
SOGGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali				




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
			Organizzazione di corsi e concorsi
SOGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale con riferimento all'attività svolta presso Teatri d'opera e Teatri di tradizione
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
			Organizzazione di corsi e concorsi
SOGGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
SOGGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 22

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
			Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e innovazione nelle modalità gestionali
SOGGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione della danza, articolo 26

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico scritturato e/o degli artisti e/o formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta produttiva	Realizzazione di produzioni riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove opportunità o produttive e di qualificare e rinnovare il livello dell'offerta nazionale valorizzando la pluralità dei linguaggi coreografici
		Qualificare l'offerta di spettacoli	Realizzazione di programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di qualificare l'offerta nel territorio e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione della creatività emergente
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali


16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 27

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto realizzazione di progetti riconoscibili e coerenti, capaci di assicurare una offerta plurale e di qualità
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa
			Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival e rassegne, articolo 29

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o e degli artisti e delle formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
		2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1

	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto e rappresentatività del repertorio nel panorama nazionale
		Innovare l'offerta	Capacità di esprimere e rinnovare la qualità della tradizione circense e delle discipline classiche Attività circensi senza animali
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
			Partecipazione a festival
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	


16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
			Qualità e identità del progetto artistico
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Capacità di sperimentare e rappresentare forme innovative dell'arte del circo nel panorama nazionale
			Attività circensi senza animali
		Stimolare la multidisciplinarietà	Interazione con gli altri linguaggi della scena contemporanea
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
			Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità e identità del progetto artistico	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Capacità di sperimentare e rappresentare forme innovative dell'arte del circo nel panorama nazionale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda		Attività circensi senza animali	
			Interazione con gli altri linguaggi della scena contemporanea	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Partecipazione a festival
			Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 32

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto e rilevanza nel panorama nazionale e internazionale Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Attività circensi senza animali Valorizzazione del circo contemporaneo e della creatività emergente
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
	SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



16-10-2017


Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
			Capacità di progettare strategie ed azioni continuative per intercettare un pubblico nuovo e differenziato e di programmare interventi di educazione e promozione per accrescere la qualità della fruizione
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
			Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Apertura continuativa delle strutture gestite in relazione al progetto presentato
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 32. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare
		Innovare l'offerta	Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
			Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
			Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

ALLEGATO C

QUALITA' INDICIZZATA

1. Per ognuno degli indicatori di seguito descritti, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato C, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

$$PTQI^{St} = [(V_1^{St} \times PQI_1^{MAX}) / V_{1MAX}] + [(V_2^{St} \times PQI_2^{MAX}) / V_{2MAX}] + \dots + [(V_n^{St} \times PQI_n^{MAX}) / V_{nMAX}]$$

Dove,

- IQI_i = indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove “i” può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la qualità indicizzata dello specifico settore;
- PQI_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo della qualità indicizzata;
- V_i^{MAX} = valore massimo dell'indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata e dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- V_i^{St} = valore dell'indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- $PTQI^{St}$ = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la qualità indicizzata.

2. Definizione degli indicatori per il calcolo della qualità indicizzata


Fenomeno	Indicatore	Modalità di calcolo
Attività continuativa nei territori raggiunti	Numero di spettacoli medi per piazza	Totale delle recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'Allegato D, da realizzare diviso il numero di comuni in cui si terrà almeno una recita/concerto/rappresentazione. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Tasso di utilizzo delle sale	Capacità di riempimento delle sale	Totale degli spettatori, come definiti nell'Allegato D, per l'anno precedente a quello di richiesta di contributo (n-1), diviso la “capienza totale su base annuale” della sala o delle sale in cui si è svolta l'attività. La “capienza totale su base annuale” si calcola moltiplicando i posti disponibili, come attestato dal certificato di agibilità per ogni sala, per il numero di recite/concerti/manifestazioni realizzati nel corso dell'annualità. Il dato è da calcolarsi in coerenza a quello dichiarato in merito agli spettatori.
Ampliamento del pubblico	Variazione percentuale del numero di spettatori	Il valore dell'indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula: $Vp = [(Tsp_{n-1} - Tsp_{n-2}) / Tsp_{n-2}] * 100$ Dove, Tsp_{n-1} = Totale degli spettatori, come definiti nell'allegato D, registrati nel corso dell'annualità precedente (n-1) Tsp_{n-2} = Totale degli spettatori, come definiti nell'allegato D, registrati nel corso dell'annualità precedente all'annualità n-1 (n-2) Vp = variazione percentuale (valore dell'indicatore)
Impiego di giovani artisti e tecnici	Giornate lavorative di personale	Numero di giornate lavorative retribuite previste relative all'impiego di personale artistico e tecnico

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

	artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni	di età inferiore ai 35 anni, con riferimento all'anno di progetto (n). Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	Domanda di spettacolo registrata a livello provinciale ponderata rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni provincia	Il valore dell'indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula: $P_{rt} = \frac{1}{[(DP_1 * CP_1) + (DP_2 * CP_2) + \dots + (DP_n * CP_n)]}$ CP_{tot} Dove, IP _i = ingressi registrati dalla SIAE nell'anno "n-1" per spettacoli dal vivo nella provincia i-esima; Res _i = numero di residenti nella provincia i-esima nell'anno "n-1"; DP _i = IP _i /Res _i = domanda pro-capite di spettacolo registrata a livello della provincia i-esima; CP _i = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente nella provincia i-esima; CP _{tot} = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente per la realizzazione del progetto; P _{rt} = punteggio riequilibrio territoriale.
Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	Numero di regioni nelle quali si svolge l'attività	Numero di regioni o province autonome in cui il soggetto richiedente andrà a svolgere l'attività con riferimento all'anno (n). Per attività deve intendersi la definizione fornita con riferimento alle recite/concerti/rappresentazioni nell'Allegato D. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	Numero di spettacoli rappresentati in sedi estere	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'Allegato D, da realizzare in sedi diverse dall'Italia. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Valorizzazione opere contemporanee	Grado di innovatività	Rapporto tra costo per la remunerazione dei diritti SIAE e la somma dei costi di produzione e di ospitalità. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Capacità di reperire risorse non pubbliche	Grado di autofinanziamento con risorse proprie	Rapporto tra ricavi relativi al progetto derivanti da fonti diverse da enti pubblici e costi totali del progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Capacità di reperire altre risorse pubbliche	Grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche	Rapporto tra entrate relative al progetto, derivanti da altre fonti pubbliche diverse dal Fondo Unico per lo Spettacolo e costi totali del progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Efficienza gestionale	Efficienza gestionale	Rapporto tra i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico e/o degli artisti ospitati e il totale dei costi di progetto come da schema dei costi. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione	Numero di rappresentazioni presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'allegato D, da realizzare presso Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e Teatri di tradizione previste con riferimento all'anno di progetto (n).
Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	Numero di progetti europei in cui è coinvolto il soggetto	Numero di progetti ai quali partecipa in qualità di partner o capofila il soggetto richiedente, cofinanziati da fondi direttamente gestiti dalla Commissione europea, e che prevedano un partenariato con almeno una organizzazione residente in altro Paese UE o extra UE. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n).
Coproduzioni nazionali e internazionali	Numero di titoli coprodotti e rappresentati	Numero di titoli coprodotti con altre organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno di progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Gestione di una scuola teatrale	Ore di formazione di attori e attrici	Numero di ore di docenze annue, erogate dalla Scuola di teatro direttamente gestita, per formazione di attori e attrici "Under 35". Sono prese in considerazione solo esperienze di Scuola di teatro che eroghino almeno 800 ore di docenza per ciascuna annualità. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Innovare l'offerta	Gestione di una scuola teatrale
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di nuovo pubblico	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di nuovo pubblico	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 15

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	Efficienza gestionale		
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	

Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 17

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			



16-10-2017





Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di tradizione, articolo 18

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	

Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
		Coproduzioni nazionali e internazionali	


16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione	
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	

Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 22

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Innovare l'offerta	Valorizzazione opere contemporanee
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	
			Coproduzioni nazionali e internazionali

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione della danza, articolo 26

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
		Coproduzioni nazionali e internazionali	

Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 27

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
		5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival e rassegne, articolo 29

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242


AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			

Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative		Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 32

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico	
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
			5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche	
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	
			Efficienza gestionale	
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE		
		Coproduzioni nazionali e internazionali		

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242


AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	

Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	



16-10-2017


Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 32. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

3. Ai fini del calcolo della percentuale di variazione per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 6 si deve considerare la media ponderata delle variazioni di tutti gli indicatori ad eccezione degli indicatori Capacità di riempimento delle sale, relativo al fenomeno Tasso di utilizzo delle sale, e Variazione percentuale del numero di spettatori, relativo al fenomeno Ampliamento del pubblico.




VALUTAZIONE QUANTITA'

1. La valutazione della dimensione quantitativa per ogni ambito e per ogni settore si basa su tre dimensioni, input, output e risultato. Per ciascuna dimensione sono presi in considerazione differenti indicatori in base al settore di riferimento, come illustrato nelle tabelle di seguito:

INPUT:

- **Giornate lavorative:** numero di giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato, anche dei complessi terzi di cui all'articolo 18 e di cui all'articolo 20, connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo riferibili ad attività artistica e tecnica secondo i codici INPS gestione ex Enpals, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - per i soggetti di cui alle tabelle 8, 12, 14 e 22 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 14, 18, 20 e 26, oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche le giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;
 - per tutti gli altri soggetti possono essere incluse nel computo, fino ad un massimo del 20 per cento di quelle totali, le giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) e scritturato connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività e iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;
 - per i soggetti di cui alle tabelle 10, 24 e 31 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 16, 28 e 39 sono considerate esclusivamente giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato connesso alla realizzazione delle attività e iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;
- **Oneri sociali¹:** insieme dei contributi sociali versati per il personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato per le giornate lavorative come sopra individuate.

¹ Definizione ISTAT: comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi pensione o costituzione di fondi speciali o riserve.



OUTPUT:


- **Recite/concerti/rappresentazioni:** numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate (per l'ambito musica organizzate) presso la propria sede, ovvero presso i teatri/spazi programmati, attribuibili al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso. Per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 18 si fa riferimento alle recite di opere liriche di cui al medesimo articolo; per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 19 si fa riferimento a concerti che prevedono l'utilizzo di almeno trentacinque professori d'orchestra;
- **Compagnie/gruppi ospitati:** numero di compagnie e/o gruppi ospitati ai fini della realizzazione del progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato faranno fede i contratti legalmente sottoscritti nonché il calendario degli eventi in programma;
- **Giornate recitative:** numero di giornate nelle quali si realizza almeno una recita. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso;
- **Piazze:** numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite/concerti/rappresentazioni relative al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica del dato faranno fede eventuali contratti accertanti lo svolgimento dell'attività nonché i calendari degli eventi realizzati attestanti quanto dichiarato;

RISULTATO:

- **Spettatori:** media degli spettatori registrati dal richiedente nel corso delle tre annualità precedenti a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento corrispondente alla definizione SIAE "ingressi". A consuntivo, ai fini del calcolo della media degli spettatori registrati nelle ultime tre annualità, si considerano i dati registrati nell'annualità oggetto della documentazione presentata e nelle due annualità precedenti. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di spettatori dovrà essere certificato dai relativi borderò SIAE o, per gli ambiti Musica e Danza nei casi di manifestazioni ad ingresso gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto, da altra documentazione SIAE e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità. Per coloro che fanno richiesta per la prima volta sarà possibile, in alternativa all'eventuale dato storico, prendere in considerazione quello previsionale per il primo anno del triennio; mentre per gli anni successivi al primo dovranno essere considerati i dati registrati in merito alle attività finanziate.

2. Per ciascuno degli indicatori sopra riportati, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato D, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

$$PTDQ^{St} = [(V_1^t \times PDQ_1^{MAX}) / V_{1,MAX}] + [(V_2^t \times PDQ_2^{MAX}) / V_{2,MAX}] + \dots + [(V_n^t \times PDQ_n^{MAX}) / V_{n,MAX}]$$



Dove,

- a) IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove “i” può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- b) $PIDQ_i^{MAX}$ = punteggio massimo attribuibile all’indicatore iesimo della dimensione quantitativa;
- c) V_i^{MAX} = valore massimo dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dai soggetti richiedente per il settore;
- d) V_i^{St} = valore dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- e) $PTDQ^{St}$ = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la dimensione quantitativa.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 6, il secondo e terzo anno del triennio, quanto rendicontato dall’organismo costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa, pertanto il valore a preventivo di ciascun indicatore coincide con quello dichiarato dal soggetto in sede di consuntivo dell’annualità precedente.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per base quantitativa settore Teatri nazionali, articolo 10

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori

Tabella 2. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 3. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 4. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 5. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 6. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 7. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze

Tabella 8. Indicatori per base quantitativa settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Compagnie/gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 9. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 15

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 10. Indicatori per base quantitativa settore Organismi di programmazione, articolo 16

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori


Tabella 11. Indicatori per base quantitativa settore Festival, articolo 17

Dimensione	Indicatore
Output	Recite
	Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di tradizione, articolo 18

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 13. Indicatori per base quantitativa settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 14. Indicatori per base quantitativa settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori

Tabella 15. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori




Tabella 16. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 17. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 22


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 18. Indicatori per base quantitativa Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 19. Indicatori per base quantitativa Festival, articolo 24

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 21. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 22. Indicatori per base quantitativa Centri di produzione della danza, articolo 26

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 23. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali, articolo 27


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 24. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione, articolo 28

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 25. Indicatori per base quantitativa Festival e rassegne, articolo 29

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 27. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 28. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 29. Indicatori per base quantitativa Festival circensi, articolo 32

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 31. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 32. Indicatori per base quantitativa Festival multidisciplinari, articolo 40

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

3. Ai fini del calcolo della percentuale di variazione per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 6 si deve considerare la media ponderata delle variazioni di tutti gli indicatori ad eccezione dell'indicatore Spettatori. In sede di calcolo della variazione per la seconda e la terza annualità il confronto andrà svolto, come previsto dall'articolo 6, comma 6, tra i dati a consuntivo dell'annualità di riferimento e i dati a consuntivo dell'annualità precedente.



1. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali, relativamente al settore promozione di cui all'articolo 41 del presente decreto.

Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di ricambio generazionale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti;
4. Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;
5. Capacità di valorizzare la creatività emergente italiana presso i professionisti italiani e stranieri attraverso azioni diversificate di accompagnamento e sostegno preproduttivo;
6. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali per la valorizzazione dei giovani artisti;
7. Capacità di supportare la mobilità artistica e la circolazione dei giovani artisti coinvolti offrendo loro opportunità plurali di studio, ricerca, residenza, confronto con altri artisti e professionisti;
8. Capacità di inserire l'emergenza artistica nel mercato nazionale e internazionale e nella più ampia filiera artistico-culturale;
9. Sostenibilità e congruità economica del progetto e capacità di innovare il sistema;
10. Valore innovativo del progetto.

Tabella 2. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di coesione e inclusione sociale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di soggetti;
4. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali;
5. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
6. Capacità di costruire nuove competenze e favorire l'inserimento sociale di soggetti appartenenti alle aree del disagio;
7. Continuità e riconoscibilità nazionale e internazionale degli interventi;
8. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e di costruire buone pratiche;
9. Identità artistica e valore innovativo del progetto;
10. Riconoscibilità da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo dal vivo.




Tabella 3. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di perfezionamento professionale

FENOMENI
1. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
2. Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento;
3. Qualificazione del nucleo artistico docente;
4. Strutturazione del corso (durata, periodicità) e articolazione del programma
5. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
6. Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS);
7. Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi;
8. Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;
9. Valore innovativo del progetto didattico;
10. Riconoscibilità da parte di artisti, operatori, strutture del sistema dello spettacolo.

Tabella 4. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di formazione del pubblico

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza professionale della direzione del progetto e dei mediatori coinvolti;
3. Capacità di sviluppare azioni di partenariato con soggetti istituzionali;
4. Valore innovativo e differenziale rispetto alle strategie di marketing;
5. Sostenibilità e congruità del progetto;
6. Capacità di incrementare il numero degli spettatori presso target sociali differenziati;
7. Continuità e riconoscibilità nazionale degli interventi, anche da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo dal vivo;
8. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e costruire buone pratiche;
9. Capacità di costruire percorsi di formazione alla visione degli spettacoli;
10. Capacità di prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati dei progetti.

2. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali relativamente al settore tournée all'estero, di cui all'articolo 42 del presente decreto.

Tabella 5. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – teatro

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.



Tabella 6. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – musica


FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante;
8. Impiego di masse orchestrali, corali e di balletto;
9. Inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo triennio o di opere di autori italiani mai rappresentate.

Tabella 7. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – danza

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.

Tabella 8. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – circo e circo contemporaneo

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 242

ALLEGATO F

1. Qualora un soggetto finanziato ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 ottenga contributo ai sensi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, otterrà un contributo comunque non inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, esclusivamente se sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti secondo le tabelle di equipollenza di seguito riportate.

Tabella 1: Equipollenze Teatro, Capo II

	Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto							
	TEATRO	Teatri nazionali Art. 10	Teatri di rilevante interesse culturale Art. 11	Imprese di produzione teatrale Art. 13	Centri di produzione Art. 14	Circuiti regionali Art. 15	Organismi di programmazione Art. 16	Festival Art. 17
Articolo del D.M. 1° luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017	Teatri nazionali Art. 10	X						
	Teatri di rilevante interesse culturale Art. 11	X	X					
	Imprese di produzione Art. 14	X	X	X	X			
	Centri di produzione Art. 15	X	X	X	X			
	Circuiti regionali Art. 16					X		
	Organismi di programmazione Art. 17						X	
	Festival Art. 18							X




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 2: Equipollenze Musica, Capo III

Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017	Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto							
	MUSICA	Teatri di tradizione Art. 18	Istituzioni concertistico-orchestrali Art. 19	Attività liriche ordinarie Art. 20	Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili Art. 21	Circuiti regionali Art. 22	Programmazione di attività concertistiche e corali Art. 23	Festival Art. 24
	Teatri di tradizione Art. 19	X						
	Istituzioni concertistico-orchestrali Art. 20		X					
	Lirica ordinaria Art. 21	X		X				
	Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili Art. 22		X		X			
	Circuiti regionali Art. 23					X		
	Programmazione di attività concertistiche e corali Art. 24		X		X		X	
	Festival Art. 25							X




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 3: Equipollenze danza, Capo IV

	Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto					
	DANZA	Organismi di produzione della danza Art. 25	Centri di produzione della danza Art. 26	Circuiti regionali Art. 27	Organismi di programmazione Art. 28	Festival e rassegne Art. 29
Articolo del D.M. 17 luglio 2010 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017	Organismi di produzione Art. 26	X	X			
	Centri di produzione Art. 27		X			
	Circuiti di danza Art. 28			X		
	Organismi di programmazione Art. 29				X	
	Festival e rassegne Art. 30					X




16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 4: Equipollenze circo e circo contemporaneo, Capo V

Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017	Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto		
	ATTIVITA' CIRCENSE E SPETTACOLO VIAGGIANTE	Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo in Italia Art. 31	Festival di circo Art. 32
	Attività circensi Art. 33	x	
Festival Art. 34		x	



16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 242

Tabella 5: Equipollenze Multidisciplinare, Capo VI

	Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto			
	MULTIDISCIPLINARE	Circuiti regionali multidisciplinari Art. 38	Organismi di programmazione multidisciplinari Art. 39	Festival multidisciplinari Art. 40
Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017	Circuiti Artt. 16, 23, 28, 40	x		
	Organismi multidisciplinari Artt. 17, 24, 29, 41		x	
	Festival multidisciplinari Artt. 18, 25, 30, 34, 42			x

17A06798

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2017-SON-036) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 7 1 0 1 6 *

€ 7,00





Legge 5 giugno 2003, n. 131

"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 Giugno 2003

Art. 1.

(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati

rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative

alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7.

(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o

efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o

necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – *I.* La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri

mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – *I.* Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione,

nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità

definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"»;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale

n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.
(BURC n. 48 del 18 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.

Art. 2 (Interventi regionali)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
- 2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli

4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).¹

- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).²
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3 (Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
 - a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
 - a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
 - a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

¹ Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

² Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
 - a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
 - a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la

circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
- b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
- c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7 (Festival)

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
 - a) supporto di almeno un ente pubblico;
 - b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
 - d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
 - e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti

pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:

- a) attività di produzione;
 - b) attività di formazione;
 - c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
 - d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
 - f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
 - g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
 4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9

(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10

(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
 - a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
 - b) sostenibilità e congruità economica;
 - c) finalità di:
 - 1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
 - 2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
 - 3) inclusione sociale;
 - 4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
 - d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
 - e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11

(Registro regionale del teatro)

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
 - a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
 - b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
 - a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
 - c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
 - d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziato dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Regolamento regionale 15 novembre 2017 n. 19

Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19.

(Calabria, BUR 16 novembre 2017, n. 117)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

Il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), di seguito: "Legge", disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

Art. 2 Registro regionale del teatro.

1. La Regione istituisce il Registro regionale del teatro, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge, operanti da almeno tre anni.

2. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici rientranti negli interventi di cui all'articolo 1.

3. L'iscrizione nel Registro, distinta per i settori di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge, è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) per il settore della produzione: effettuazione, nel triennio precedente, di almeno 50 giornate lavorative e di almeno una produzione teatrale, con un minimo di sei recite effettuate in almeno tre teatri, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, documentate da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;

b) per il settore della distribuzione: esercizio, nel triennio precedente, di attività di distribuzione o programmazione, di almeno 15 giornate recitative, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte dei soggetti distribuiti o ospitati, documentata da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;

c) per il settore della formazione: esperienza formativa maturata, nel triennio precedente, in ambito accademico o di formazione e qualificazione professionale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in

generale, documentata attraverso titoli accademici, attestati di formazione professionale, attestazioni di docenze presso istituti di formazione pubblici o privati.

4. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro solo nell'ambito del settore della formazione.
5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali, d'ora in avanti: "Dipartimento regionale", cura la tenuta e la pubblicità del Registro regionale del teatro, anche con modalità telematiche.
6. L'iscrizione nel Registro, la cancellazione e l'annotazione delle variazioni dei dati di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del Dipartimento regionale.
7. La modulistica relativa all'istanza di iscrizione nel Registro, ovvero di rinnovo dell'iscrizione, di cancellazione o di annotazione delle variazioni, è definita con provvedimento del Dipartimento regionale.
8. Il Dipartimento regionale provvede in ordine all'iscrizione nel Registro, o al suo rinnovo, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Il Registro è articolato in tre sezioni, una per ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge, e riporta, per ciascuno dei soggetti iscritti: il numero d'ordine di iscrizione, i dati identificativi, la sede, il numero di partita IVA, nonché il codice fiscale nel caso di soggetto individuale, e la data dell'iscrizione, o del suo rinnovo.
10. L'iscrizione nel Registro ha efficacia per tre anni, salvo quanto previsto al comma 11, e può essere rinnovata, per un periodo di eguale durata, a condizione che il soggetto mantenga i requisiti di cui al comma 3. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione è presentata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni precedenti alla scadenza del triennio di riferimento, dimostrando la permanenza dei requisiti predetti.
11. Il Dipartimento regionale dispone, anche d'ufficio, la cancellazione dal Registro in caso di accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 3 o di declaratoria di decadenza ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

Art. 3 Disciplina generale dei finanziamenti.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, della Legge sono finalizzati:
 - a) al sostegno, nell'ambito dei settori della produzione, distribuzione e formazione, delle attività indicate nell'articolo 3, comma 3, della Legge;
 - b) alla contribuzione per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono relativi a interventi a carattere ordinario e a carattere straordinario.
3. Per interventi a carattere ordinario si intendono quelli di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti triennali di attività, con fondi di parte corrente e riferibili a:
 - a) compagnie di produzione;
 - b) sistema regionale delle residenze teatrali.
4. Per interventi a carattere straordinario si intendono quelli di cui all'art. 15, comma 3, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti annuali di attività, con fondi straordinari e riferibili a:
 - a) centri di produzione teatrale;

- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nel triennio considerato o nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

6. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 1, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste nel Capo III per le diverse tipologie di intervento.

7. I finanziamenti sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 7. Per costi ammissibili di progetto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, strettamente coerenti con la tipologia del finanziamento direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto.

CAPO II

Disposizioni procedurali relative alla concessione dei finanziamenti

Art. 4 Requisiti generali e modalità di presentazione della domanda.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della Legge che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 2 e che, in possesso degli ulteriori requisiti previsti nel Capo III, abbiano presentato domanda di finanziamento nei modi e termini stabiliti nel presente articolo.

2. Non possono presentare domanda i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni di seguito riportate:

- a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- c) abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione;
- d) non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- e) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- f) siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, statale o regionale.
- g) versino in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- h) non applichino il CCNL di categoria.

3. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, chiede il finanziamento.

4. Per i progetti presentati in forma associata il finanziamento deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

5. La domanda è redatta conformemente alla modulistica definita con provvedimento del Dipartimento regionale.

6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza medesima e di quanto risultante dalla documentazione allegata, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

7. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente autorizza inoltre il Dipartimento regionale a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di finanziamento, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale. È onere del richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

Art. 5 Ammissibilità, valutazione delle domande e attribuzione del punteggio.

1. Con atto del Dipartimento regionale sono dichiarate inammissibili le domande:

- a) presentate oltre i termini fissati nell'avviso pubblico o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 4;
- b) prive di sottoscrizione in tutte le parti in cui la stessa è richiesta o non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento;
- c) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4;
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;
- e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal comma 2;
- f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento;
- g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nell'allegazione della documentazione, il Dipartimento regionale assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 18, comma 4, le domande ammissibili sono valutate dal Comitato previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge, il quale, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento e attenendosi ai principi contenuti nel comma 1 del medesimo articolo 13, provvede all'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei parametri quantitativi indicati nell'articolo 6. Il risultato della valutazione quantitativa può incrementarsi o ridursi, a seguito della valutazione qualitativa, effettuata in base ai parametri indicati nel medesimo articolo, in misura non superiore al quindici per cento. Qualora il punteggio complessivo conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti la domanda stessa non può essere ammessa a finanziamento.

4. Con atto del Dipartimento regionale sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dal Comitato, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Calabria in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 7, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 6 Parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa.

1. La valutazione quantitativa, per la parte che riguarda ogni tipologia di intervento, viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale siano dovuti gli oneri previdenziali ed assistenziali, direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento;
- b) numero di giornate recitative, intendendosi per tali quelle nelle quali si realizza almeno una recita;
- c) numero complessivo di recite in forma non gratuita, prodotte presso la propria sede e in tournée in Calabria, in Italia e all'estero, ovvero ospitate presso i teatri programmati, attribuibili al progetto;
- d) numero di compagnie o gruppi che si prevede di ospitare ai fini della realizzazione del progetto.
- e) numero di teatri per i quali si prevede di realizzare la programmazione;
- f) numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite relative al progetto.

2. La valutazione qualitativa viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) qualità e esperienza pluriennale della direzione artistica e della direzione organizzativa;
- b) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite all'ultimo triennio di attività del soggetto proponente e alle professionalità specifiche impiegate;
- c) qualità artistica del progetto con particolare riferimento a:
 - 1) capacità di rispondere agli obiettivi individuati nel Programma triennale in materia di teatro;
 - 2) spazio riservato al repertorio contemporaneo e produzione di testi originali;
 - 3) innovatività dei progetti e capacità di accrescere il livello culturale di fasce sociali disagiate;
- d) qualità della tournée sul territorio nazionale;
- e) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- f) attenzione dei media di rilevanza nazionale e di quelli di interesse regionale nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con università e scuole, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;
- h) collaborazioni con altri soggetti riconosciuti dal sistema culturale nazionale e internazionale;
- i) strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network).

Art. 7 Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo.

1. Sulla base della programmazione di cui all'articolo 12 della Legge, nonché delle priorità e della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse tipologie degli interventi, determinate ai sensi della medesima Legge, il Dipartimento regionale, avvalendosi delle graduatorie di cui all'articolo 5, individua i soggetti beneficiari e determina l'entità del finanziamento e le modalità della sua erogazione.

2. Per la determinazione del finanziamento relativo al singolo progetto, il Dipartimento regionale procede, separatamente per tipologia di intervento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, a:

- a) quantificare il "valore punto" dividendo le risorse disponibili per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;
- b) moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.

3. In ogni caso il finanziamento non può essere determinato per un importo superiore al minor valore finanziario fra il deficit emergente dal bilancio preventivo del progetto presentato e il sessanta per cento dei costi ritenuti ammissibili, tenuto conto, altresì, che la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

4. Per i progetti aventi validità triennale di cui all'articolo 3, comma 3, la determinazione dei finanziamenti relativi alla seconda e terza annualità è subordinata alla presentazione, per ogni annualità, del programma contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dal Dipartimento regionale. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ed evidenziare il relativo deficit.

5. L'attribuzione del finanziamento avviene con atto del Dipartimento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. Non può essere attribuito il finanziamento ai soggetti che, risultati beneficiari di finanziamenti ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:

- a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b), salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 2;
- b) siano incorsi in decadenza o revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

7. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera c).

8. I beneficiari del finanziamento regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il finanziamento regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

9. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 8, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale, a pena di revoca del contributo.

10. Qualora la rimodulazione di cui al comma 8 o le variazioni di cui al comma 9 comportino modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 3, il progetto è nuovamente sottoposto al medesimo Comitato per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 8 Erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione.

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, il Dipartimento regionale eroga il finanziamento con le seguenti modalità:

- a) una prima quota in acconto, pari all'80 per cento del finanziamento ammesso, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;
- b) una seconda quota a saldo, o l'intero finanziamento qualora non sia stata erogata la quota in acconto di cui alla lettera a), entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione dell'anno di riferimento, che, a

pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività presentato.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui al comma 1, lettera b), il Dipartimento regionale determina, predisponendone anche la modulistica, la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle stesse.

3. La documentazione per la rendicontazione deve comunque essere corredata da:

a) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per la parte che interessa l'attività del singolo progetto, i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammesso a finanziamento:

- 1) numero delle giornate lavorative;
 - 2) numero delle giornate recitative;
 - 3) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
 - 4) titolo delle riprese e relative repliche;
 - 5) numero di spettatori agli spettacoli propri;
 - 6) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 - 7) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, ecc.);
 - 8) uscite articolate in voci di costo ben distinte in relazione alle diverse attività di produzione, distribuzione, formazione, coerentemente con il settore di intervento per il quale si richiede il contributo regionale;
 - 9) entrate articolate in contributi e incassi;
 - 10) situazione di regolarità contributiva, agibilità INPS (ex ENPALS) e numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo, in merito agli spettacoli prodotti o intestati ai soggetti distribuiti o ospitati.
- b) copia delle distinte d'incasso SIAE riferite agli spettacoli prodotti, distribuiti o ospitati.

4. L'attività recitativa delle imprese di teatro di strada e del teatro di figura può essere attestata, per la specificità dell'attività svolta, oltre che da documenti fiscali, da una dichiarazione della pubblica autorità e dall'autocertificazione attestante la regolarità contributiva, l'agibilità INPS (ex ENPALS) ed il numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo.

Art. 9 Verifiche amministrative e contabili.

1. La verifica del Dipartimento regionale sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del finanziamento.

2. Qualora, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dipartimento regionale assegna a tal fine un termine, comunque non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dipartimento regionale dispone la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità, il Dipartimento regionale provvede alla conseguente rideterminazione del finanziamento. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il

finanziamento già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del finanziamento.

5. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi e a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare:

- a) il possesso dei requisiti;
- b) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi;
- c) la diretta riconducibilità delle spese sostenute alle attività del progetto finanziato.

Art. 10 Decadenza, revoca e rinuncia.

1. Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale, la revoca del finanziamento assegnato, con conseguente recupero di quanto erogato, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato il mancato rispetto a rendiconto dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste nel Capo III del presente regolamento;
- b) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al cinquanta per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7;
- c) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- d) nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9;
- e) qualora sia accertata la produzione di documenti anche contabili non veritieri.

2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO III

Tipologie di intervento

Sezione I

Intervento ordinario

Art. 11 Compagnie di produzione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 4 della Legge.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge, per mantenere il finanziamento nei trienni di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 50 giornate recitative e 400 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 60 giornate recitative e 500 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 70 giornate recitative e 600 giornate lavorative per il terzo anno.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 20 giornate recitative e 200 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 30 giornate recitative e 250 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 40 giornate recitative e 300 giornate lavorative per il terzo anno.

4. Il mancato raggiungimento dei parametri di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a partire dall'anno in cui tali parametri non sono raggiunti.

5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti previsti dal presente articolo, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nell'articolo 8, comma 4.

Art. 12 Residenze teatrali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione, anche in forma associata, operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale da realizzare in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di un minimo di trenta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
- b) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative;
- c) progetto caratterizzato da almeno due delle seguenti azioni:
 - 1) sostegno alla creazione contemporanea, concedendo la permanenza nello spazio teatrale ad artisti e formazioni non titolari di altri progetti residenza;
 - 2) attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione ed educazione del pubblico, che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - 3) attività di programmazione con particolare attenzione al rinnovamento della scena teatrale e al ricambio generazionale;
 - 4) attività di produzione, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea regionale.

3. Qualora il progetto di residenza non preveda tra le sue azioni l'attività di produzione, in deroga al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il soggetto titolare potrà presentare anche domanda ai sensi dell'articolo 11.

Sezione II

Intervento straordinario

Art. 13 Centri di produzione teatrale.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento ai centri di produzione teatrale che svolgano attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3.500 giornate lavorative complessive;
- b) effettuazione nell'anno di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;
- c) capacità di cofinanziare l'iniziativa.

3. Le giornate recitative di programmazione devono essere effettuate, per almeno la metà, da soggetti diversi dal richiedente il contributo.

Art. 14 Disposizioni comuni per la distribuzione e la programmazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento a:

- a) reti di teatri e circuiti regionali che, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico, svolgano attività di programmazione e distribuzione di spettacoli dal vivo nel territorio della Regione;
- b) soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale.

2. Il sostegno regionale ai sensi del comma 1 è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli della presente sezione.

Art. 15 Reti di teatri e circuiti teatrali.

1. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della Legge, la Regione:

- a) riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale e incentiva la collaborazione tra enti e soggetti operanti nel settore del teatro, promuovendo la costituzione di reti di teatri, composte da almeno tre soggetti, organizzati in forma associata, che siano proprietari o gestori di teatri, pubblici o privati, già operanti con carattere di continuità nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- b) sostiene i circuiti teatrali regionali attraverso soggetti, operanti nel territorio calabrese, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della Regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità e che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali.

2. Le possibilità di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16 Festival.

1. Il Dipartimento regionale assegna un finanziamento a un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di un festival regionale di particolare rilevanza nazionale e internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge.

2. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti di cui all'articolo 20.

3. La valutazione delle istanze di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) capienza delle sedi;
- f) numero e qualità delle produzioni;
- g) azioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale.

Art. 17 Formazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Regione, al fine di professionalizzare le risorse umane da impiegare nelle attività previste nell'ambito del teatro in particolare e nello spettacolo dal vivo in generale, favorisce, anche mediante il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, e tecnici dello spettacolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 coinvolgono, nella fase di progettazione e attuazione dei percorsi formativi, soggetti qualificati iscritti nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 18 Progetti speciali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento annuale per la realizzazione di numero massimo di tre progetti speciali caratterizzati dai requisiti di cui all'articolo 10 della Legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) protocollo d'intesa tra almeno tre soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2;
- b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno cento giornate lavorative. Il numero delle giornate lavorative potrà essere raggiunto cumulativamente dai soggetti sottoscrittori del protocollo di cui alla lettera a);
- c) effettuazione nel corso del periodo di svolgimento del progetto di almeno centocinquanta giornate lavorative.

3. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti previsto dalla Legge.

4. La valutazione delle istanze di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità e rilevanza, nazionale e internazionale, delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) numero e qualità delle produzioni;

f) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività.

Art. 19 Attrezzature teatrali.

1. Il sostegno per l'acquisto di impianti e beni strumentali, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, è concesso a titolo di cofinanziamento dalla Regione, fino al 70 per cento delle spese sostenute dal richiedente.

2. Possono presentare istanza di cofinanziamento ai fini di cui al comma 1, con le modalità previste da apposito atto del Dipartimento regionale, gli enti locali e i privati proprietari, o gestori, di beni immobili o di spazi dedicati all'attività teatrale, iscritti al registro regionale di cui all'articolo 2.

3. I finanziamenti sono attivati nei limiti della disponibilità della programmazione finanziaria triennale e annuale, stabilita dalla Giunta.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 20 Comitato degli esperti.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato di esperti a supporto del Dipartimento regionale individuando tre componenti, con scadenza annuale rinnovabile.

2. Le candidature sono presentate a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale e sono corredate da curricula attestanti l'esperienza e professionalità degli interessati.

3. I componenti del Comitato attestano l'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico, e di incompatibilità relative al medesimo, previste dalla normativa vigente, e, in particolare, l'assenza di rapporti di dipendenza, di parentela o consulenza con soggetti che abbiano presentato progetti sottoposti alla valutazione del Comitato. Il Dipartimento regionale effettua le verifiche di legge in ordine alle dichiarazioni predette.

4. Nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dalla norma finanziaria di cui all'articolo 15 della Legge, ai membri del Comitato di esperti spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per l'invio in missione dei dirigenti regionali.

Art. 21 Abrogazioni.

1. È abrogato il Reg. reg. 25 maggio 2011, n. 6 e s.m. e i.

Art. 22 Entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Conclusioni Della Presidenza

CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA

23 E 24 MARZO 2000

Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. All'inizio dei lavori si è svolto uno scambio di vedute con la Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi in discussione.

I. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E COESIONE SOCIALE

UN OBIETTIVO STRATEGICO PER IL NUOVO DECENNIO

La nuova sfida

1. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell'economia europea. L'Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con i propri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allargamento.

2. Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un'azione immediata da parte dell'Unione per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l'Unione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un programma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l'innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d'istruzione.

Punti di forza e di debolezza dell'Unione

3. L'Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una generazione. Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la stabilità, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di moderazione salariale, l'inflazione e i tassi d'interesse sono bassi, i disavanzi del settore pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti dell'UE è in equilibrio. L'euro è stato introdotto con successo e sta procurando i vantaggi che si attendevano per l'economia europea. Il mercato interno è in larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai consumatori sia alle imprese. Il prossimo

allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione. L'Unione possiede una forza lavoro con un livello di formazione generalmente elevato, nonché sistemi di protezione sociale in grado di fornire, al di là del loro valore intrinseco, il quadro stabile necessario per gestire i mutamenti strutturali derivanti dal passaggio verso una società basata sulla conoscenza. Si è registrata una ripresa della crescita e della creazione di posti di lavoro.

4. Questi punti di forza non devono farci dimenticare l'esistenza di una serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un'insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori anziani. La disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in materia di disoccupazione restano endemici in certe zone dell'Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di qualificazione che si sta accentuando, segnatamente nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, in cui un numero sempre crescente di posti di lavoro rimane inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva che combini competitività e coesione sociale.

Modalità di azione

5. L'Unione si è ora prefissata **un nuovo obiettivo strategico** per il nuovo decennio: *diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una **strategia globale** volta a:

- predisporre il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;
- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di ripristinare condizioni propizie alla piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell'Unione europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure esposte più avanti sono attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni.

7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti, introducendo un **nuovo metodo di coordinamento aperto** a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo ai fini di una direzione strategica più coerente e di un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garantirà il follow-up.

PREDISPORRE IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA COMPETITIVA, DINAMICA E BASATA SULLA CONOSCENZA

Una società dell'informazione per tutti

8. Il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente. Affinché si tragga il massimo vantaggio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare un piano d'azione globale eEurope, da presentare al prossimo Consiglio europeo di giugno, avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un'analisi comparativa delle iniziative nazionali combinata con la recente iniziativa della Commissione denominata eEurope e la sua comunicazione intitolata "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione".

9. Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale

poco costosa e a un'ampia gamma di servizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione. Mezzi diversi di accesso dovranno impedire l'esclusione dall'informazione. Deve essere intensificata la lotta contro l'analfabetismo. I disabili dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Le tecnologie dell'informazione possono essere utilizzate per reimpostare lo sviluppo urbano e regionale e promuovere tecnologie compatibili con la tutela dell'ambiente. Le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete. È necessario che le amministrazioni pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli per avvalersi delle nuove tecnologie come mezzo per far sì che le informazioni siano il più possibile accessibili.

10. Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell'Europa dipende dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet; l'Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi concorrenti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devono essere affidabili e ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario intraprendere iniziative per garantire che l'Europa mantenga il suo ruolo guida in settori tecnologici chiave quali le comunicazioni mobili. L'evoluzione rapida della tecnologia potrà richiedere, in futuro, approcci normativi nuovi e più flessibili.

11. In particolare il Consiglio europeo invita:

- il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discussione riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze, il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la Commissione e il Consiglio sono altresì invitati ad analizzare in che modo si possa accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, in particolare attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle controversie;

- il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente possibile nel 2001 i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Commissione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomunicazioni, compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresì gli Stati membri e, se del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia di frequenze per i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti con efficacia e a tempo debito. Entro la fine del 2001 dovrebbero essere pienamente realizzati mercati delle telecomunicazioni completamente integrati e liberalizzati;

- gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet;

- gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione abbiano accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse multimediali entro la fine del 2002;

- gli Stati membri a garantire l'accesso elettronico generalizzato ai principali servizi pubblici di base entro il 2003;

- la Comunità e gli Stati membri, con l'appoggio della BEI, a rendere accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad alta velocità per l'accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d'azione eEurope dovrebbe definire obiettivi specifici.

Definire uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

12. Tenuto conto dell'apporto significativo della ricerca e dello sviluppo alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione sociale, l'Unione europea deve adoperarsi per realizzare gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della ricerca". Occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia. Nel corso del 2000, saranno adeguatamente l'innovazione e le idee

scaturite in questo nuovo contesto economico basato sulla conoscenza, in particolare mediante la tutela dei brevetti.

13. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri ove occorra, di adottare nell'ambito della creazione di uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per:

- mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente, allo scopo di trarre maggior vantaggio dalle risorse concertate destinate alla ricerca e allo sviluppo negli Stati membri, e assicurare la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi compiuti; repertoriare entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in tutti gli Stati membri per migliorare la diffusione dell'eccellenza;
- migliorare le condizioni per l'investimento privato nella ricerca, i partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi di idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI;
- incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per l'analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati in differenti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'innovazione;
- facilitare, entro la fine del 2001, la creazione di una rete transeuropea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettronica, con il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le università, così come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole;
- adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti per la ricerca di elevata qualità;
- assicurare che entro la fine del 2001 sia disponibile un brevetto comunitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettuale su scala comunitaria nell'Unione possa essere ottenuta mediante procedure altrettanto semplici ed economiche, ed abbia portata altrettanto estesa, quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti.

Creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente di PMI

14. La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente da un contesto normativo propizio all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi relativi al "doing business" e rimuovere l'onere burocratico inutile, entrambi particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi nazionali e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare particolare attenzione all'impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi costi di applicazione e dovrebbero continuare il loro dialogo con le imprese e con i cittadini tenendo presente questo obiettivo. Un'azione specifica si impone anche per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative, ossia le interfacce tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo sviluppo e gli istituti di formazione, i servizi di consulenza e i mercati tecnologici.

15. Il Consiglio europeo ritiene che in questo settore occorra adottare un metodo di coordinamento aperto e di conseguenza chiede:

- al Consiglio e alla Commissione di avviare, entro giugno 2000, un'analisi comparativa su questioni quali il tempo necessario e i costi relativi all'avviamento di un'impresa, l'importo del capitale di rischio investito, il numero di laureati in materie economiche e scientifiche e le opportunità di formazione. I primi risultati di questa operazione dovrebbero essere presentati entro dicembre 2000;
- alla Commissione di presentare entro breve una comunicazione su un'Europa imprenditoriale, innovativa e aperta insieme al programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità per il 2001-2005 che svolgerà un ruolo chiave quale catalizzatore per questa iniziativa;
- al Consiglio e alla Commissione di elaborare una carta europea per le piccole imprese, da approvare nel giugno 2000, che dovrebbe impegnare gli Stati membri a focalizzare gli strumenti

summenzionati sulle piccole imprese, che rappresentano il principale motore per la creazione di posti di lavoro in Europa, e a rispondere specificamente alle loro esigenze;

– al Consiglio e alla Commissione di riferirgli entro la fine del 2000 sul riesame in corso degli strumenti finanziari BEI e FEI nella prospettiva di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre iniziative a capitale di rischio proposte dalla BEI.

Riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente operativo

16. Per completare il mercato interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.

17. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze:

– di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi;

– di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l'uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune proposte;

– di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri in vigore entro il 2002;

– di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica;

– di fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, incluso il funzionamento dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori in cui è necessaria un'ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione nazionale;

– di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal sostegno alle singole imprese o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente e la formazione o la ricerca.

18. Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio ha già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel processo di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a intensificare i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro la fine del 2000.

19. Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mercato interno e dell'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse economico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla Commissione di attualizzare la comunicazione del 1996 in base al trattato.

Mercati finanziari efficienti e integrati

20. L'esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorisce la crescita e l'occupazione attraverso una migliore distribuzione del capitale e minori costi di quest'ultimo. Siffatti mercati svolgono un

ruolo essenziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura imprenditoriale e promozione sia dell'accesso alle nuove tecnologie che dell'utilizzo delle medesime. È essenziale sfruttare le potenzialità dell'euro per progredire verso l'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Inoltre l'esistenza di mercati del capitale di rischio efficienti svolge una funzione importantissima per le piccole e medie imprese innovative e a forte crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili.

21. Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, si dovrebbe provvedere a:

- fissare un calendario rigoroso affinché il piano d'azione per i servizi finanziari sia attuato entro il 2005, tenendo conto delle azioni da realizzare prioritariamente e volte, ad esempio, ad agevolare il più ampio accesso possibile al capitale di investimento a livello dell'UE anche per le PMI, mediante un "passaporto unico" per gli emittenti; favorire la positiva partecipazione di tutti gli investitori a un mercato integrato, eliminando gli ostacoli agli investimenti nei fondi pensione; promuovere l'ulteriore integrazione e un migliore funzionamento dei mercati dei titoli di Stato attraverso una maggiore consultazione e trasparenza per quanto concerne il calendario delle emissioni dei prestiti, le tecniche e gli strumenti relativi e un migliore funzionamento dei mercati "pronti contro termine" ("repo") transfrontalieri; rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali delle imprese; intensificare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE;
- garantire la piena attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio entro il 2003;
- compiere rapidi progressi circa le proposte, da tempo all'esame, relative alle offerte pubbliche di acquisto, al risanamento e alla liquidazione degli enti creditizi e delle compagnie di assicurazione per migliorare il funzionamento e la stabilità del mercato finanziario europeo;
- portare a termine, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, il pacchetto fiscale in discussione.

Coordinamento delle politiche macroeconomiche: risanamento di bilancio, qualità e sostenibilità delle finanze pubbliche

22. Le politiche macroeconomiche dovrebbero, oltre che preservare la stabilità macroeconomica e incentivare la crescita e l'occupazione, promuovere la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza; ciò implica un rafforzamento del ruolo delle politiche strutturali. Il dialogo macroeconomico nel quadro del processo di Colonia deve creare un rapporto di fiducia tra tutti gli attori interessati per consentire una comprensione adeguata dei rispettivi vincoli e posizioni. L'occasione offerta dalla crescita deve essere sfruttata per perseguire più attivamente il risanamento di bilancio e migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

23. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare secondo le consuete procedure, entro la primavera del 2001, una relazione che valuti il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione e che appuri, in base a dati e indicatori comparabili, se siano state prese adeguate misure concrete per:

- allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scarsamente qualificato e a bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incentivazione dell'occupazione e della formazione prodotti dai regimi fiscali e previdenziali;
- riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l'importanza relativa dell'accumulazione di capitale - sia fisico che umano - e sostenere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione;
- garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esaminandone i vari aspetti, incluso l'impatto dell'invecchiamento della popolazione, alla luce della relazione che dovrà essere elaborata dal Gruppo ad Alto livello "Protezione sociale".

24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere impiegate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi

25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti.

26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti:

- un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;
- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010;
- le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti;
- un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione "digitale" in tutta l'Unione;
- entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello;
- dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.

27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.

Posti di lavoro più numerosi e migliori per l'Europa: sviluppo di una politica attiva dell'occupazione

28. Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orientamenti a livello comunitario da recepire nei piani d'azione nazionali per l'occupazione, ha consentito all'Europa di ridurre la disoccupazione in modo sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo impulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politici pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari attori. Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all'elaborazione e all'attuazione degli opportuni orientamenti

nonché al relativo follow-up.

29. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esaminare i seguenti quattro punti chiave:

- migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualificazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di apprendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni;
- attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sfruttando la complementarità tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e del loro personale mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro e l'impiego a rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per imprese particolarmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere oggetto di analisi comparativa;
- accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle categorie più svantaggiate;
- favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

30. Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo generale di queste misure debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occupazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Modernizzare la protezione sociale

31. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto di uno Stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro "paga", per garantire la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell'invecchiamento della popolazione, per promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere, e fornire servizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere meglio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo invita il Consiglio:

- a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo;
- a incaricare il Gruppo ad alto livello « Protezione sociale » di fornire un supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata entro il dicembre 2000.

Promuovere l'inclusione sociale

32. Il numero delle persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. Occorrono iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Consiglio entro la fine dell'anno. Il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" parteciperà ai lavori. La nuova società basata sulla

conoscenza offre un immenso potenziale per ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche per una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare tale rischio e valorizzare appieno questo nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e lottare contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azione e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno 2000.

33. Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Commissione:

- a promuovere una migliore comprensione dell'esclusione sociale attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone prassi, sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" coopererà alla definizione di tali indicatori;
- a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un'azione nel quadro dei fondi strutturali nei limiti dell'attuale quadro di bilancio;
- a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati membri opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situazione specifica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazione.

34. Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le riflessioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta di una comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accordo sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati.

PORRE IN ATTO LE DECISIONI: UN APROCCIO PIU' COERENTE E SISTEMATICO

Migliorare i processi attuali

35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di massima per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coordinati, in particolare associando altre composizioni del Consiglio alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche da parte del Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla promozione del potenziale di crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. I processi di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di trattare in modo più approfondito i rispettivi temi.

36. Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire la coerenza globale e l'efficace controllo dei progressi finalizzati al conseguimento del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali. L'organizzazione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di lavori a monte e a valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare annualmente una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base ad indicatori strutturali da convenire per quanto attiene all'occupazione, all'innovazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale.

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto

37. L'attuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata dall'applicazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumento per diffondere le buone prassi e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell'UE. Tale metodo, concepito per assistere gli Stati membri nell'elaborazione progressiva delle loro politiche, implica:

- la definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi ~~in~~ ⁱⁿ ~~passi fissati a breve,~~ medio e lungo termine;

- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le buone prassi;
- la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali;
- periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione inter pares, organizzate nel quadro di un processo di apprendimento reciproco.

38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi comparativa delle buone prassi in materia di gestione del cambiamento sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari fornitori e utenti, segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.

39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di buone prassi concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenziamento dei contenuti del patto europeo per l'occupazione.

Mobilitazione dei mezzi necessari

41. Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di catalizzatore, creando un quadro efficace ai fini della mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e apportando il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000. Inoltre, il Consiglio europeo accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a fornire nei settori della formazione del capitale umano, delle PMI e dell'imprenditorialità, della ricerca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia dell'informazione e in quello delle telecomunicazioni, nonché dell'innovazione. Con l'"Iniziativa Innovazione 2000" la BEI proseguirà i suoi programmi intesi a rendere disponibile un ulteriore importo di un miliardo di euro per operazioni di capitale di rischio per PMI, e il suo programma mirato di prestiti da 12 a 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori prioritari.

II. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

42. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la relazione preliminare della Presidenza sul "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa", che rispecchia i lavori svolti dalla Presidenza, con la collaborazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consiglio "Affari generali", conformemente al mandato ricevuto dal vertice di Helsinki.

43. Il Consiglio europeo si compiace in particolare che gli organi interinali previsti a Helsinki siano già stati istituiti e stiano cominciando a funzionare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato un processo volto ad elaborare l'obiettivo primario e a identificare i contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità militare fissata a Helsinki.

44. Il Consiglio europeo attende con vivo interesse gli ulteriori lavori che la Presidenza, in collaborazione con il Segretario Generale/Alto Rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Feira, come richiesto dal vertice di Helsinki, comprese proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da parte dell'UE e sull'approfondimento delle relazioni dell'UE con la NATO, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki.

45. Il Consiglio europeo esprime inoltre il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti nel capitolo "gestione non militare delle crisi". Esso invita il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi.

46. Il Consiglio europeo ribadisce che la pace, la prosperità e la stabilità dell'Europa sudorientale rappresentano una priorità strategica per l'Unione europea. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi realizzati nello scorso anno ma anche delle ardue sfide che attendono ancora la comunità internazionale nei Balcani occidentali. Il Consiglio europeo si compiace della relazione sui Balcani occidentali presentata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, congiuntamente con la Commissione.

47. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo globale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa. Il Consiglio europeo conferma che il processo di stabilizzazione e associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani. Gli accordi di stabilizzazione e associazione comprenderanno l'assistenza e la cooperazione in campo economico e finanziario, il dialogo politico, il ravvicinamento alla legislazione dell'Unione europea nonché la cooperazione in altri settori della politica e il libero scambio. Tali accordi dovranno essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Il Consiglio europeo esorta i paesi della regione ad operare di concerto e con l'Unione per giungere a un felice esito nel processo di stabilizzazione e di associazione.

48. Il Consiglio europeo, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, richiama l'attenzione sulla prossima conferenza sull'Adriatico, promossa dall'Italia in cooperazione con l'Unione europea, che si svolgerà ad Ancona il 19 e 20 maggio. Essa rafforzerà la cooperazione nell'Adriatico in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e l'immigrazione illegale, promuovendo altresì la cooperazione transfrontaliera.

49. Il Consiglio europeo esorta la Commissione a presentare proposte per garantire procedure accelerate e un'assistenza rapida ed efficace.

50. Il Consiglio europeo sottolinea che nella RFJ una Serbia democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi, sarà la benvenuta nella famiglia europea. In questa prospettiva l'Unione continuerà ad adoperarsi per il cambiamento democratico in Serbia. Le sanzioni selettive contro il regime continueranno ad essere un elemento necessario della politica dell'UE fintanto che il Presidente Milosevic rimarrà al potere. Il Consiglio europeo rivolge un appello al popolo serbo affinché si assuma la responsabilità del proprio futuro e reclami il posto che gli spetta nella famiglia delle nazioni democratiche. L'UE da parte sua non soltanto continuerà a sostenere l'opposizione democratica ma svilupperà altresì un dialogo globale con la società civile. Le ONG serbe dovrebbero essere incoraggiate ad impegnarsi con altre ONG su base regionale nel contesto del patto di stabilità.

51. Il Consiglio europeo esorta la Commissione e tutte le parti interessate, compresa la Commissione del Danubio, ad adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la navigazione sul Danubio entro l'estate.

52. Il Consiglio europeo appoggia gli sforzi del Montenegro per realizzare le riforme democratiche e conseguire la prosperità economica. Esso sottolinea il bisogno urgente di una sostanziale assistenza al Montenegro per assicurare la sopravvivenza del governo democratico e scongiurare altre gravi crisi nella regione. Oltre allo studio della BEI sulla possibile estensione delle sue attività al Montenegro chiesta dal Consiglio, il Consiglio europeo invita le istituzioni competenti a prendere senza indugio le necessarie decisioni sul finanziamento, all'interno degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2000, di progetti, programmi e altre forme di assistenza che contribuiscano ad attenuare i bisogni finanziari immediati del Montenegro, ricorrendo se necessario alle riserve di bilancio dell'UE nonché all'assistenza macroeconomica. In questo contesto, il Consiglio europeo si compiace dell'inaugurazione ufficiale dell'Agenzia per la ricostruzione che si svolge oggi a Salonicco.

53. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a favore della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che inquadra gli sforzi della comunità internazionale nel Kosovo. Elogia il lavoro svolto dall'UNMIK e dalla KFOR nel perseguire gli obiettivi della risoluzione nonché l'operato dell'OSCE. Ottenere la partecipazione serba all'amministrazione provvisoria e alle elezioni municipali nell'autunno 2000 costituirà un notevole passo avanti verso la stabilizzazione della situazione del Kosovo. Il mantenimento della stabilità nella regione può essere assicurato solo se si terrà conto dei legittimi interessi dei paesi limitrofi della RFJ nel pieno rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esistenti.

54. La particolare responsabilità nella regione che incombe all'Unione determina il suo ruolo centrale nel fornire un sostegno internazionale per il Kosovo. L'Unione è risoluta ad assicurare il successo dello sforzo internazionale nel Kosovo. A questo scopo riconosce la necessità di dare un sostegno in maniera più coordinata e coerente e di far sì che gli sforzi dell'Unione e dei suoi Stati membri abbiano un giusto riconoscimento. L'UE ha già assunto il ruolo principale contribuendo alla ricostruzione nel Kosovo,

inviando i 30.000 militari della KFOR e 800 poliziotti civili e fornendo finanziamenti che ammontano a 505 milioni di euro, guidando nel contempo il pilastro della ricostruzione economica dell'UNMIK.

55. La comunità internazionale deve adottare una strategia più coerente e orientata all'azione nell'assistenza politica ed economica del Kosovo e della regione. Al riguardo il Consiglio europeo riconferma il contributo vitale del patto di stabilità, sotto la responsabilità del coordinatore speciale e rappresentante speciale dell'UE. Allo scopo di rafforzare il ruolo centrale dell'UE, il Consiglio europeo invita il Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l'autorità della Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, ad assicurare la coerenza delle politiche dell'UE per i Balcani occidentali, a potenziare gli effetti del suo contributo e a migliorare il coordinamento con il patto di stabilità ed altre iniziative della comunità internazionale. A tal fine si dovrebbero presentare, nella prossima sessione del Consiglio "Affari generali", proposte orientate all'azione. L'imminente conferenza regionale di finanziamento rappresenta una tappa fondamentale nell'ambito degli sforzi congiunti della comunità internazionale nell'Europa sudorientale.

IV. RUSSIA

56. Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, il Consiglio europeo ribadisce:

- l'importanza di sviluppare un partenariato strategico realmente efficace ed operativo in conformità dell'accordo di partenariato e cooperazione, della strategia comune dell'UE e dei successivi piani di azione della Presidenza, affinché si possa lavorare insieme nei numerosi settori di interesse comune, per portare pace, stabilità e prosperità in Europa sulla base di valori comuni e obiettivi condivisi;

- la conseguente necessità che, per quanto riguarda la Cecenia, la Russia assolva i propri impegni, in particolare:

- = ponga fine all'uso indiscriminato della forza militare,

- = consenta indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani,

- = permetta alle organizzazioni e agli osservatori internazionali competenti di svolgere la loro missione liberamente,

- = prosegua senza indugio la ricerca di una soluzione politica.

57. Il Consiglio europeo considera il Consiglio di cooperazione con la Russia dell'11 aprile e il progettato vertice UE-Russia come importanti occasioni per realizzare tali obiettivi. A questo stesso scopo il Consiglio europeo dà mandato alla Troika di recarsi a Mosca appena possibile, subito dopo l'elezione del nuovo Presidente russo, per riconfermare a quest'ultimo ed al suo Governo l'approccio e le preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda relazioni così importanti per entrambe le parti.

V. CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

58. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi nei lavori della conferenza nonché dell'intenzione della Presidenza di presentare, sotto la sua responsabilità, una relazione generale al Consiglio europeo di Feira.

VI. REGIONI ULTRAPERIFERICHE

59. Il Consiglio europeo prende atto della relazione recentemente trasmessa dalla Commissione sulle misure intese a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2 relativo alle regioni ultraperiferiche e la invita a presentare le sue prime proposte al Consiglio.

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA (1)

- Documento della Presidenza: "Occupazione, riforma economica e coesione sociale

Verso un'Europa dell'innovazione e dei saperi"

(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en))

- Relazione della Commissione: "eEurope - *Una società dell'informazione per tutti*"

(6978/00)

- Contributo della Commissione: "Un programma di rinnovamento economico e sociale per l'Europa"

(6602/00)

- Comunicazione della Commissione: "Politiche della Comunità a sostegno dell'occupazione"

(6714/00)

- Comunicazione della Commissione: "Costruire un'Europa solidale"

(6715/00)

- Comunicazione della Commissione: "Tendenze nel campo sociale: prospettive e sfide"

(6716/00)

- Comunicazione della Commissione: "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione"

(6193/00)

- Relazione della Commissione sulla riforma economica: Relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità

(5795/00)

- Contributo del Consiglio (ECOFIN)

(6631/1/00 REV 1)

- Contributo del Consiglio "Lavoro e affari sociali"

(6966/00)

- Contributo del Consiglio "Mercato interno" (Processo di riforme economiche avviato a Cardiff - Aspetti del mercato interno)

(7130/00)

- Parere del Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro

(6557/00)

- Relazione della Presidenza: "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa"

(6933/00)

- Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione

(SN 2032/2/00 REV 2)

- Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti dall'Unione europea nel 1999

(6648/00)

Footnotes:

(1) *Sul sito Internet della Presidenza: <http://www.portugal.ue-2000.pt/> si possono trovare i documenti preparatori su occupazione, riforme economiche e coesione sociale*

LEGGE 22 novembre 2017, n. 175

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

(GU n.289 del 12-12-2017)

Vigente al: 27-12-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

- a) le attività teatrali;
- b) le attività liriche, concertistiche, corali;
- c) le attività musicali popolari contemporanee;

- d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
- e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo viaggiante;
- f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;
- g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

- a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
- b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
- c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
- d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
- e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
- f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

- a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';
- b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- c) le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
- d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
- e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
- f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
- g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
- h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
- i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
- l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
- m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse

ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';

o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.

Art. 2

Deleghe al Governo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di

programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attivita' di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attivita' formative, nonche' mediante la pratica e la fruizione delle attivita' di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la piu' ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilita' del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalita' di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilita' accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilita' di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno

SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attivita' di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonche', al fine di regolamentare e garantire le professionalita' specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attivita' circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonche' revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attivita' di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificita' contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attivita' di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonche' degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede

di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare la migliore e piu' efficace attuazione della presente legge, e' istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attivita' di analisi del settore dello spettacolo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni

nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonche' sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore dello spettacolo, nonche' nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore e' composto da:

a) undici personalita' del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attivita' culturali nei territori interessati da eventi sismici

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, e' altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 5

Benefici e incentivi fiscali

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6

dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7

Disposizione finale

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attività culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 6 agosto 2010, n. 8, 15 marzo 2011, n. 4, 4 agosto 2011, n. 14, 27 gennaio 2012, n. 1, 16 novembre 2012, n. 30, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 17 ottobre 2016, n. 30, 31 marzo 2017, n. 10 e 2 agosto 2018, n. 26.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Il testo della legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007.

Testo vigente della Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6.

“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I Principi, definizioni e funzioni.

Articolo 1 *Principi generali*

1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.
2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.
3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:
 - a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
 - b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
 - c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

- a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di

danza;

b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;

c) le attività di spettacolo viaggiante;

[d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.] (1)

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 - settore attività teatrali -;

b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 - settore attività musicali -;

e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;

f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:

1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2. produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;

5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;

h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tercoree;

i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;

l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione. (2)

m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi

da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;

p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità *di almeno quaranta recite* di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza; (3)

q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno *novecento* posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità *di almeno cento recite* con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali; (4)

s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

[t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, *con non più di sette schermi*, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;] (5)

u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n.337;

v) *per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano;* (6)

[z) *per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica.*] (7)

3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.

[3 bis. *Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge.*] (8)

(1) Lettera abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(3) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Lettera dapprima modificata dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 poi dall'articolo 1, comma 83 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 ed infine dall'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(5) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 108, lettera a) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e successivamente abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

- (6) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 108, lettera b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
- (7) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 108, lettera b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e successivamente abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.
- (8) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 4, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e successivamente abrogato, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 novembre 2012, n. 30.
-

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
2. La Regione attua i propri interventi al fine di:
 - a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
 - b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
 - c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;
 - d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
 - e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;
 - f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;
 - g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 - h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;
 - i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;
 - l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
 - m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
 - n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;
 - o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
 - p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;
 - q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;
 - r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;
 - s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. (1)
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:
 - a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
 - b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2;

- c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;
- d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

4. La Regione, inoltre:

- a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
- b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
- c) svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

(1) Lettera modificata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera d) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

Articolo 4

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

- a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
- b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
- d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
- e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
- f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
- g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
- h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Articolo 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

- b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
 - c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
 - d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
 - e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
 - f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;
 - g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.
-

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

Articolo 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.
2. Il programma, in particolare:
 - a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
 - b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);
 - [c) dispone misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;] (1)
 - d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
 - e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
 - f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);
 - g) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;
 - h) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza;
 - i) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.
3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.
4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:
 - a) le attività ed i progetti da realizzare;

- b) i soggetti attuatori;
 - c) la ripartizione delle spese;
 - d) le modalità di attuazione.
5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:
- a) le attività ed i progetti da realizzare;
 - b) gli oneri a carico dei firmatari;
 - c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
- (1) Lettera abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera e) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.
-

Articolo 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.
-

Articolo 8

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante. (1)
2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:
- a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
 - b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
 - c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.
3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:
- A. Settore teatrale:**
- 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;
 - 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
 - 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. *Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.* (2)

B. Settore musicale:

- 1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
- 2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.

[C. Settore cinematografico:

- 1) attività di esercizi cinematografici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;
- 2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film *d'essai*, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;] (3)

D. Settore danza:

- 1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;
- 2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;
- 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie.

E. Settore spettacolo viaggiante:

- 1) attività di spettacolo viaggiante;
- 2) attività promozionali;
- 3) attività assistenziali ed educative.

5. *Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale. (4)*

6. *Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:*

- a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;*
 - b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;*
 - c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;*
 - d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;*
 - e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;*
 - f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;*
 - g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.*
- (5)

7. *Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m).*

8. *La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.*

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

(1) Comma modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera f) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Punto modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Lettera abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera g) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. In precedenza già modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e dall'articolo 1, comma 45, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 9

Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, *pari al dodici e cinquanta per cento* per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli delle risorse previste dall'articolo 13. (1)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

a) **la sede legale ed operativa nel territorio regionale; ***

b) documentata attività *professionistica* di spettacolo, svolta da almeno un biennio. (1)

3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i).

3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento. (2)

3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno. (3)

4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.

* Errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 108, lettera c) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 11

Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa

1. E' istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo o *da suo referente*, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati *dalla commissione consiliare competente e due designati dal Presidente della Giunta regionale.*

(1)

[a) uno dalle associazioni di categoria;] (2)

[b) uno dall'assessore regionale competente;] (2)

[c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia.] (2)

2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.

3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:

a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;

b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;

c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);

d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:

1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;

2. offerta teatrale;

3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;

4. indagini sui settori emergenti;

5. modelli organizzativi delle imprese;

6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;

e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;

f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'imprese;

g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.

4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. *Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.* (3)

4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi. (4)

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia. (5)

[6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.] (6)

7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese di viaggio. (7)

(1) Alinea dapprima modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 successivamente dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 ed infine dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8.

- (3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(5) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 successivamente dall'articolo 1, comma 45, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(6) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 45, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(7) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
-

Articolo 12

Pianificazione delle risorse

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse;
- c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
- d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;
- f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;
- g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;
- l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
- m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;
- n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;
- o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse. (1)

2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 108, lettera d), punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente dall'articolo 52, comma 4, lettere c) e d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 poi integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 86, lettera c) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), punti 1 e 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

- a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;
- b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;

- c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;
- d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia. (1)

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato. (2)

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio. Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia. (3)

4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni. (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera l) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Art. 14-bis (1)

(Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
 3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'articolo 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.
-

Articolo 16
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;
 - b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;
 - c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli e successive modifiche.
2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 giugno 2007

Bassolino

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

[torna all'indice](#)

PREAMBOLO

Visto l' [articolo 117](#), terzo comma, della Costituzione ;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Visto il [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' [articolo 10](#) della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la [legge 15 aprile 2004, n. 106](#) (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252](#) (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Vista la [legge 9 gennaio 2006, n. 14](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Visto il [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#) (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell' [articolo 10](#) della legge 6 luglio 2002, n.137).

Considerato quanto segue:

1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;

2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;

3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal [d.lgs. 42/2004](#) , preveda procedure di natura concorsuale per l'affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell'amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l'amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l'emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;

4. La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un'istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;

5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi

giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;

6. L'esigenza di rafforzare l'impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;

7. L'attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell'archivio regionale della produzione editoriale;

8. L'esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d'accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;

9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;

10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo;

11. In materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l'autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa; **(1)**

12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;

13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell'arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;

14. Le disposizioni relative all'accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;

15. Poiché l'individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all'approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;

16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l'efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l'erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l'abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all'approvazione del piano della cultura, allo scopo di

evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.

Si approva la presente legge

TITOLO I

- Principi generali e disposizioni in materia di programmazione

CAPO I

- Principi generali

Art. 1

- Oggetto e obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.
2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;
 - b) qualificazione dell'offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;
 - c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
 - d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;
 - e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell'offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
 - f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;
 - g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica;
 - h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;
 - i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;
 - l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l'informazione e la

formazione;

- m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
- n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;
- o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;
- p) *abrogata.* **(12)**



Art. 2



- Principi generali

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
 - a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un'attività culturale;
 - b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;
 - c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;
 - d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
 - e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;
 - f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;
 - g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;
 - h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.
3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.

Art. 3

- Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.
2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :
 - a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5  del d.lgs. 42/2004 ;
 - b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell' articolo 102 del d. lgs. 42/2004 ;

- c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'  articolo 112 del d.lgs. 42/2004 ;
 - d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all'attività di tutela;
 - e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.
3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l'organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell'  articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.

CAPO II

- Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Art. 4

- Programmazione (47)

1. *Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.*
2. *Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.*
3. *La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFER, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi: **(72) (76)***
 - a) *in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;*
 - b) *per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*
 - c) *per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38; **(76)***
 - d) *per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);*
 - e) *per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;*
 - f) *in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;*
 - g) *per il finanziamento di cui all'articolo 46, comma 4;*
 - h) *in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48, comma 4.*
 - h bis) *in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7. **(73)***
4. *Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.*

Art. 5

- Approvazione e attuazione del piano della cultura (48)

Abrogato.

Art. 6

- Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal *DEFR* **(49)** per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri
 - a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
 - b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
 - c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
 - d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
 - e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
 - f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
 - g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 7

- Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali **(50)**

1. *La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua **(74)** le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare: **(51)***
 - a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
 - b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
 - c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
 - d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
2. *Abrogato. **(52)***

Art. 8

- Progetti locali **(48)**

Abrogato.

Art. 9

- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali **(53)**.
2. Il regolamento di cui all'articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

TITOLO II

- Istituti e luoghi della cultura

CAPO I

- Disposizioni generali

SEZIONE I

- Ambito di applicazione

Art. 10

- Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.

SEZIONE II

- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura


Art. 11

- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.
3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.
4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell'ambito delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28.
5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l'erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 12

- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

1. Fatto salvo il rispetto dell' [articolo 117 del d.lgs. 42/2004](#), e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.
2. Le strutture dell'istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell'attività accessoria comporti l'utilizzazione delle strutture, purché l'utilizzazione sia compatibile con la natura dell'istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

SEZIONE III

- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

Art. 13

- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del [d. lgs. 42/2004](#) e [del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.
2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell'istituto e del luogo della cultura.

Art. 14

- Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

1. Nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 115 del d.lgs.42/2004](#) , l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.
3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante.
4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 115, comma 3, del d.lgs. 42/2004.
5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) ricorso all'avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;
 - b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;
 - c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).
6. Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell'[articolo 115, comma 5, del d.lgs.42/2004](#) , al fine di semplificare e rendere omogenea l'attività delle amministrazioni.

CAPO II


- Musei ed ecomusei

Art. 15

- Funzioni della Regione

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
 - a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Toscana tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere

fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione dei linguaggi museali;

- b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;
- c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
- d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
- e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
- f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;
- g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
- h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
- i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Art. 16

- Ecomuseo

1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l'istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

Art. 17

- Sistemi museali

1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all'articolo 20.
2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
3. I sistemi museali sono costituiti sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
 - b) il possesso, da parte dei musei che ne entrano a far parte, dei requisiti previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a), c), d) ed e).
4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 18

- Attività dei musei

1. Le attività fondamentali dei musei sono:

- a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
- b) il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
- c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
- d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Art. 19

- Attività degli ecomusei

1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:

- a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell'edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;
- b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
- c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all'offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;
- d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.

Art. 20

- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, sulla base dei seguenti criteri:

- a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento;
- b) direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche. Qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo o ecomuseo, la direzione è svolta a livello di sistema museale di cui all'articolo 17 o, comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;
- c) previsione negli strumenti urbanistici del comune di riferimento della localizzazione e della normativa per la destinazione di uso del museo o dell'ecomuseo;
- d) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;
- e) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche

- e culturali alla fruizione delle collezioni;
 - f) svolgimento di attività educative;
 - g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio posseduto;
 - h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori;
 - i) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell'ecomuseo.
2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 lettere b), f), g), h), sono conseguibili attraverso il sistema museale di cui all'articolo 17.

Art. 21

- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, costituisce il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell'[articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#) (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All'istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell'istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.

Art. 22

- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni [della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).
3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 23

- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell' [articolo 17 del d.lgs. 42/2004](#) .
2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all'articolo 9.

CAPO III

- Biblioteche e archivi

Art. 24

- Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.
2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:
 - a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librerie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell' [articolo 5, del d.lgs. 42/2004](#) ; **(75)**
 - b) supporta l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;
 - c) garantisce l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all'esercizio dei propri compiti;
 - d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;
 - e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
 - f) cura le attività d'indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
 - g) promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.

Art. 25

- Archivio della produzione editoriale regionale

1. La Regione individua l'archivio della produzione editoriale regionale ai sensi [della legge 15 aprile 2004, n. 106](#) (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252](#) (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).
2. L'archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
3. I criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle

attività finalizzate al funzionamento dell'archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 26

- Attività della rete documentaria regionale

1. Le diverse tipologie di istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:
 - a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;
 - b) la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi;
 - c) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;
 - d) l'assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
 - e) l'offerta, nell'ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;
 - f) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;
 - g) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
 - h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;
 - i) la promozione del libro e della lettura.
2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

Art. 27

- Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
3. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l'integrazione delle reti documentarie toscane all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Art. 28

- Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di

- organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:
 - a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
 - b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;
 - c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;
 - d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.
 3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
 4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.
 5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite *dalle deliberazioni della Giunta regionale (54)* di cui all'articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/2009.
 6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.
 7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.

CAPO IV

- Istituzioni culturali

Art. 29

- Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:
 - a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;
 - b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
 - c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in "house" dei beni culturali;
 - d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall'organizzazione di scuole e di corsi di formazione;
 - e) le fondazioni bancarie.

Art. 30

- Istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
 - b) non hanno finalità di lucro;
 - c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
 - d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l'interesse culturale ai sensi dell'[articolo 12 del d.lgs 42/2004](#) , ovvero di cui sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'[articolo 13 del d.lgs. 42/2004](#) , e di cui siano disponibili l'inventario e il catalogo;
 - e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
 - 1) archivio;
 - 2) biblioteca;
 - 3) museo;
 - f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell'[articolo 1 del d.lgs 42/2004](#) ;
 - g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
 - h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l'attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
 - i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 31

- Tabella regionale

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2.
2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.
3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 53.
4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato *con gli atti di cui all'articolo 4, comma 3.* **(38)**
5. L'inserimento di un'istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall'accesso agli ulteriori finanziamenti *per l'attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento* **(55)** .

Art. 32

- Progetti annuali (48)

Abrogato.

TITOLO III

- Beni paesaggistici

CAPO I

- Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

Art. 33

- Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine
 - a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio, come previsto dalla convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);
 - b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;
 - c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;
 - d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

TITOLO IV

- Promozione e organizzazione di attività culturali

CAPO I

- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

Art. 34

- Funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
 - a) definisce (56) le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;
 - b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali (57) di promozione delle attività culturali;
 - c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo (18) al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
 - d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell'attività (19) dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
 - e) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi (20) di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;

- f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
- g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l'inserimento nel sistema distributivo regionale;
- h) favorisce l'insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
- i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
- l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell'offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all'articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;
- m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
- n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull'intero territorio regionale;
- o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.

Art. 35

- Sistema regionale dello spettacolo

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali.
2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi **(21)** di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4. **(77)**

Art. 36

- Organismi **(22) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo**

1. La Regione accredita gli organismi **(22)** di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito **(23)** della promozione e dell'innovazione dello spettacolo dal vivo.
2. L'accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede operativa nella Regione Toscana;
 - b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
 - c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento

- delle attività di spettacolo;
 - d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
 - e) qualificata direzione artistica.
3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.
 4. Gli *organismi* **(24)** di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l'accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all'articolo 39.
 5. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l'accreditamento.

Art. 37

- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all'articolo 35, comma 1.
2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l'elaborazione *degli atti di cui all'articolo 4, comma 3* **(58)** in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l'integrazione funzionale degli interventi.
3. La Commissione è composta:
 - a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
 - b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.
4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.
5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla L.r. 5/2008.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 38

- Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d'essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.
2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione **(59)**.
3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.

Art. 39

- Forme del sostegno regionale

1. Il sostegno finanziario **(60)** della Regione si attua mediante:
 - a) il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse *nell'attuazione delle politiche regionali* **(61)** di promozione delle attività culturali;
 - b) *il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale;* **(25)**
 - c) il concorso alle spese per l'attività **(26)** dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
 - d) il concorso alle spese per l'attività della Fondazione Rete Toscana Classica;
 - e) il concorso alle spese per l'attività dell'Associazione Siena Jazz .
2. *Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:* **(62)**
 - a) per progetti degli *organismi* **(27)** di rilevanza regionale di cui all'articolo 36;
 - b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
 - d) per progetti di realizzazione di festival;
 - e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
 - e bis) *per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale.* **(28)**
3. *L'ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all'articolo 4, comma 3.* **(63)**

Art. 40

- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39, comma 2, sono i seguenti:
 - a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
 - b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore

dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;

- c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.
2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.
3. *Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettere **(29)** b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. **(13)***
4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 41

- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).
2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. *I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell'anno in cui l'anticipazione è concessa. **(46)***

Art. 42

- Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.
2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi *del PRS **(64)***, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma

1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4. *L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 **(64)**, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. **(39)***

Art. 43

- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino **(30) e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato**

1. La Regione sostiene l'attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del  decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).
2. **(31)**
3. La Regione sostiene inoltre l'Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all'indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell'orchestra attraverso l'acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l'importanza dell'attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.
4. *La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3 **(65)**, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 **(65)**. **(40)***

Art. 44

- Fondazione Sistema Toscana **(43)**

1. *La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:*
 - a) *sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;*
 - b) *promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;*
 - c) *promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;*
 - d) *sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità*
 - e) *la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana.*
2. *La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle*

disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi "in house providing".

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 44 bis

Programma di attività e bilancio (44)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).
2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:
 - a) il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1, lettera a);
 - b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.
3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.
4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana

Art. 44 ter

Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana (45)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) bilancio di esercizio;
 - c) programma annuale di attività;
 - d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

- e) *atti di gestione straordinaria del patrimonio;*
 - f) *atti relativi alla dotazione organica;*
 - g) *contratti di consulenza.*
2. *Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.*
 3. *La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.*
 4. *Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.*
 5. *La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.*
 6. *La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 bis.*
 7. *La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.*

CAPO II

- Promozione della cultura musicale

Art. 45

- Finalità e oggetto

1. *La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali, e l'alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.*
2. *Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le attività concertistiche e di produzione musicale.*

Art. 46

- Modalità dell'intervento regionale

1. *L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 45, si attua mediante:*
 - a) *il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;*

- b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;
 - c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.
2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:
- a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;
 - b) la documentata professionalità dei docenti;
 - c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.
3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 53.
4. I criteri e le modalità di finanziamento *individuate dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3 (66)*.

Art. 47

- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

- 1. La Regione Toscana sostiene l'attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l'adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l'educazione e la formazione musicale.
- 2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.
- 3. *Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con la deliberazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 (67). (42)*

CAPO III

- Promozione della cultura contemporanea

Art. 48

- Funzioni della Regione

- 1. La Regione promuove l'innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.
- 2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale e la formazione del pubblico;
 - b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell'arte contemporanea da

svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l'obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individuata nel Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;

- c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;
- d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all'editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.

3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:

- a) l'istituzione dell'elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all'articolo 53;
- b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell'elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
- c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;
- d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;
- e) l'attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;
- f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;
- h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;

- i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all'innovazione multimediale al fine di un'ampia diffusione dei contenuti culturali.
4. *Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS. **(68)***
- 4 bis. *I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3. **(78)***

CAPO IV

- Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 49

- Oggetto e obiettivi

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:
 - a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
 - b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l'adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell'allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;
 - c) valorizzare la funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;
 - d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
 - e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
 - f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 49 bis

**- Particolari tipologie strutturali
cinematografiche (3)**

1. Nel rispetto dell'articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica "multisala":
 - a) *piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;*
 - b) *media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;*
 - c) *grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.*

Art. 50

- Autorizzazione all'esercizio cinematografico



1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a *settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.* **(4)**
- 1 bis. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
 - a) *qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;*
 - b) *qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali.* **(5) (10)**
- 1 ter. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di cui all'articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala. **(5)**
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .

2 bis. *Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"). In conformità all' articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009 , qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, ai fini dell'autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009 .*

(5)

2 ter. *Per le medie e grandi multisala l'autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.* **(5)**

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell' articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo

53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori **(6)** tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.

Art. 51

- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.
- 1 bis. *Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell'ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività. **(7)***
- 1 ter. *Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l'aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio. **(7)***
- 1 quater. *La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell'anno precedente. **(7) (10)***
- 1 quinquies. *Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater. **(7)***
2. Abrogato. **(69)**

Art. 51 bis

- Sistema della rete distributiva **(8)**

1. *Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.*
2. *Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell'acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.*
3. *Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54*

(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

TITOLO V

- Disposizioni finali e transitorie

Art. 52

- Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, *con il DEFR* **(70)**.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011.
3. *Abrogato.* **(14)**
4. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 1, determinate nell'importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziare, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura- spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare alla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione:

UPB di uscita 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 "Recuperi e rimborsi", per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB di uscita 711 "Funzionamento della

struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00

Anno 2011

In diminuzione:

UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 53

- Regolamento di attuazione (11)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:
 - a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;
 - b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;
 - c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;
 - d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;
 - e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20;
 - f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;
 - g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione

- tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;
- h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;
- i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;
- l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;
- m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;
- n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli *organismi* **(33)** di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;
- o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;
- p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;
- q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;
- r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;
- s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;
- t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50;
- t bis) *gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 51;* **(9)**
- t ter) *le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell'articolo 51.* **(9)**

Art. 54

- Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali

(71)

1. *Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.*

Art. 55

- Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
 - a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");
 - b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
 - c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);
 - d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n.75 del 1984 , concernente contributi all'Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989 , concernente l'istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);
 - e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
 - f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);
 - g) legge regionale 21 maggio 1997, n.37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);
 - h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle

istituzioni culturali di rilievo regionale);

- i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);
- l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);
- m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");
- n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 "Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale", alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 "Interventi per la promozione di una cultura di pace", alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 "Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale");
- o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico);
- p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);
- q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);
- r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006);
- s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);

- t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");
2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
- a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);
- b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
- c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 "Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana". Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 "Costituzione della Mediateca regionale toscana").
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 56

- *Esercizio delle funzioni regionali*

1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del

personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

Art. 57

- Disposizioni transitorie

1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 - 011 è prorogata fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 1.
2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006 , vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/1999 .
3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984 , alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008 .
4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell'importo già previsto con riferimento all'anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008 .
- 4 bis. *La Commissione di cui all'articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all'articolo 4.* **(15)**

Art. 58

- Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

[torna all'indice](#)

Note del Redattore:

[1] [Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 1.

[2] [Nota soppresa.](#)

[3] [Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 3.

[4] [Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 4.

[5] [Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 4.

[6] [Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 4.

[7] [Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 5.

[8] [Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 6.

[9] [Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20](#) , art. 7.

[10] [La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all'articolo 8](#)
] dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .

[1] [Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R](#) .

[1] [Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5](#) , art. 11.

[1] [Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35](#) , art. 40.

[1] [Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35](#) , art. 41.

[1] [Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35](#) , art. 42.


[1] [Note soppresse.](#)


[1] [Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73](#) , art. 1.


[1] [Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73](#) , art. 1.


[2] [Parola così sostituita con l.r. 1](#)


dicembre 2014, n. 73 , art. 1.


[2]  Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.


[2]  Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.


[2]  Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.


[2]  Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.


[2]  Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.


[2]  Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.


[2]  Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.


[2]  Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.


[2]  Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.


[3]  Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.


[3]  Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.


[3]  Nota soppressa.


[3]  Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.


[3]  Note soppresse.


[3]  Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39.
Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.


[3]  Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.


[4]  Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.


[4]  Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.


[4]  Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.


[4]  Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1.


[4]  Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 2.


[4]  Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 3.

[4]  Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.


[4]  Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.


[4]  Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.


[4]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.


[5]  Rubrica così sostituita con l.r.


31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.


[5]  Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.


[5]  Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.


[5]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.


[5]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.


[5]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.


[5]  Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.


[5]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.


[5]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.


[5]  Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.


[6]  Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.


[6]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.


[6]  Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.


[6]  Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.


[6]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.


[6]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.


[6]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.


[6]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.


[6]  Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90,
ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.


[6]  Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

[7]  Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.


[7]  Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.


[7]  Alinea così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.

[7]  Lettera aggiunta con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.

[7]  Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 38.

[7]  Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 39.

[7]  Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 12.

[7]  Parole aggiunte con l.r. 27

dicembre 2017, n. 80, art. 13.

[78] Comma aggiunto con l.r. 27

dicembre 2017, n. 80, art. 14.

